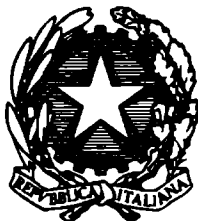


GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 maggio 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1996, n. 94.

Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49 recante interventi per la promozione e la disciplina delle attività motorie Pag. 3

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1996, n. 95.

Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1996, n. 96.

Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Pag. 6

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996, n. 97.

Modifiche alla L.R. 31 ottobre 1985, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative dei Comuni in materia di impianti di distribuzione automatica di carburante per uso autotrazione». Pag. 15

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996, n. 98.

L.R. 27 luglio 1995, n. 83: Istituzione dell'Azienda Regionale «Agricola di Alberese». Modifiche dell'art. 11 Pag. 16

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996, n. 99.

Norme transitorie in materia di trasporto pubblico locale. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996, n. 100.

Trasferimento dal demanio regionale al demanio comunale o provinciale di beni immobili e loro pertinenze Pag. 17

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996, n. 101.

Contributo straordinario alla «Tecnologie Urbane S.r.l.» per il cofinanziamento del progetto denominato «Mobilità integrata per una migliore qualità della vita in ambiente urbano». Pag. 18

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 Pag. 18

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1997, n. 1.

Prime norme di urbanistica commerciale Pag. 19

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 48.

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 (legge finanziaria per gli anni 1997/1999) Pag. 21

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 49.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1997 e per il triennio 1977/1999 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996, n. 50.

Interventi propedeutici all'applicazione degli articoli 39 e 40 dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nelle scuole secondarie di secondo grado della Regione Pag. 21

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1997, n. 1.

Adeguamento dell'indennità di residenza, fissata dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 in favore dei farmacisti rurali Pag. 22

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1997, n. 2.

Modifiche alla L.R. 16 luglio 1993 n. 38 recante norme per la promozione del volontariato Pag. 23

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1997, n. 1.

Istituzione del Servizio ispettivo regionale di sanità. Integrazione della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze. Proroga borse di studio dell'Osservatorio epidemiologico. Istituzione dell'Ufficio del Registro di patologia territoriale - Siracusa Pag. 24

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 2.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997 Pag. 26

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1997, n. 1.

Disposizioni urgenti di prima applicazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, recante norme di attuazione dello Statuto speciale concernenti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro Pag. 26

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 7 gennaio 1997, n. 1.

Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale Pag. 27

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1997, n. 1.

Istituzione e funzionamento del «Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione» Pag. 28

RETTIFICHE**AVVISI DI RETTIFICA**Comunicato relativo alla legge regionale del Piemonte 15 novembre 1996, n. 81, recante: «Modifica alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 57 (Interventi regionali per lo sviluppo del terziario commerciale) così come modificata dalla legge regionale 24 ottobre 1995, n. 73». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 47 del 20 novembre 1996 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3^a serie speciale - n. 13 del 29 marzo 1997) Pag. 31

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1996, n. 94.

Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49 recante interventi per la promozione e la disciplina delle attività motorie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 30 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 7-bis della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Fondo presso l'Istituto per il credito sportivo). —

1. Per l'attuazione del piano annuale degli interventi, limitatamente ai contributi in conto interessi di cui all'art. 6, comma 2, la Regione può costituire un apposito fondo a contabilità separata presso l'Istituto per il credito sportivo che lo gestisce nelle forme indicate in un'apposita convenzione.

2. La Giunta regionale pronuncia la decadenza dei contributi in conto interessi per gli interventi ai quali l'Istituto per il credito sportivo non abbia potuto concedere il mutuo, per inadempienze del beneficiario, entro i termini stabiliti nel programma regionale di cui all'art. 2.

3. Le disponibilità derivanti dai pronunciamenti di decadenza sono destinate al rifinanziamento del fondo di cui al comma 1».

Art. 2.

Modifica dell'art. 15 della legge regionale n. 49/92

1. Il comma 1, dell'art. 15 della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49 è sostituito dal seguente:

«1. Gli impianti di cui all'art. 12 già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi alle prescrizioni del regolamento di cui all'art. 13 entro il 31 dicembre 1997».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 19 dicembre 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 13 novembre 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 14 dicembre 1996.

97R0142

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1996, n. 95.

Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 30 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

CONTENUTI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge, in applicazione della legge nazionale 31 gennaio 1994, n. 97, promuove la valorizzazione della montagna con specifica attenzione alle risorse umane e culturali, all'ambiente e alle attività economiche; essa, in particolare:

a) individua le iniziative della Regione volte a promuovere le condizioni e gli strumenti di sostegno delle politiche di ambito regionale per lo sviluppo delle zone montane;

b) istituisce e disciplina l'impiego del fondo regionale per la montagna, in attuazione del disposto di cui all'art. 2, terzo e quarto comma, della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

c) definisce gli atti e le procedure di finanziamento degli interventi speciali e dei progetti delle Comunità montane, previsti nei loro rispettivi piani di sviluppo;

d) precisa, ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77, il ruolo e le funzioni della Regione, delle province e delle Comunità montane rispetto alla programmazione, alla selezione e alla realizzazione degli interventi finanziati con il fondo regionale.

Art. 2.

Iniziativa della Regione

1. La Regione sostiene le politiche rivolte alla valorizzazione della montagna e alla promozione delle condizioni di sviluppo delle zone montane, mediante il coordinamento dei propri interventi, con particolare riferimento al governo del territorio, alla tutela dell'ambiente, alle attività produttive, alle attività sociali e culturali, all'attività venatoria, alla pesca e alla raccolta dei prodotti del sottobosco.

2. La Regione, in particolare, definisce direttive, concorda protocolli d'intesa e stipula convenzioni-quadro con le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con gli istituti di credito e con altri soggetti pubblici e privati, per favorire lo sviluppo nei Comuni montani, anche mediante il decentramento dalle aree urbane di attività economiche e culturali e di servizi, compresi quelli socio-sanitari, che inducano la riantropizzazione delle zone montane.

3. La Regione, come previsto dalla legge n. 97/94 art. 19, attiva interventi di credito agevolato per il trasferimento di attività economiche in zone montane, definendo con appositi provvedimenti uno specifico fondo presso la Fidi Toscana S.p.a., nonché le relative direttive di attuazione, le modalità, i requisiti e i criteri per l'accesso ai benefici, gli stessi benefici sono attribuiti ai già residenti.

4. La Regione definisce e promuove, ai sensi della legge regionale n. 77/95 e successive modificazioni, interventi di formazione professionale rivolti a funzionari e dirigenti delle Comunità montane e delle province per l'elaborazione tecnica dei piani di sviluppo e dei relativi progetti. La Regione incentiva, inoltre, appositi corsi di formazione professionale per funzionari delle associazioni economiche e professionali per la valutazione tecnica degli effetti degli stessi piani di sviluppo e dei relativi progetti su ambiti territoriali predefiniti.

5. La Regione sostiene e coordina le iniziative delle Comunità montane per la diffusione delle informazioni mediante sistemi informatici e telematici, in rapporto con i ministeri e con gli altri organismi competenti.

6. La Regione, adeguando le proprie disposizioni in materia di interventi agricoli e forestali, disciplina con apposito provvedimento la concessione, attraverso le Comunità montane, di contributi per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale concernenti anche le proprietà agro-silvo-pastorali di cui alla legge n. 97/94 art. 7, comma 3, quando tali attività vengano svolte sia dai soggetti di cui all'art. 17 della legge sopracitata, sia da imprenditori agricoli a titolo non principale.

7. La Regione assicura tutte le operazioni, ivi compresa la raccolta dei dati d'intesa con l'Uncem toscana, per la quantificazione dei parametri che intervengono, ai sensi dei successivi articoli 5 e 6, nel calcolo di riparto del fondo per la montagna e ne verifica periodicamente la congruità.

8. La Regione, in adempimento della legge n. 97/94 art. 9, secondo comma, attribuisce alle Comunità montane finanziamenti per interventi di forestazione e di agricoltura ecocompatibile nell'ambito del piano forestale nazionale e finanzia le quote di parte regionale previste dai regolamenti comunitari.

9. La Regione promuove, d'intesa con le Comunità montane, iniziative nei confronti del governo centrale per la stipula degli accordi di programma di cui all'art. 20, primo comma, della legge n. 97/94, relativi all'offerta di scuola materna e d'obbligo e per l'attuazione del disposto di cui al primo comma dell'art. 21 della legge n. 97/94, nei comuni che saranno individuati d'intesa con il ministero competente.

Capo II

IL FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA

Art. 3.

Istituzione del fondo regionale per la montagna

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente capo, è istituito il «fondo regionale per la montagna».

2. Il fondo è alimentato:

a) dai trasferimenti statali derivanti dal fondo nazionale per la montagna;

b) da finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali per lo sviluppo delle zone montane;

c) da una quota dei proventi risultanti dall'alienazione di beni immobili in zone montane e da ulteriori entrate destinate da provvedimenti regionali a rimpinguare il fondo della montagna;

d) da risorse finanziarie all'uopo destinate dalla Regione.

3. La legge di bilancio provvede annualmente alla quantificazione del fondo.

Art. 4.

Finalità del fondo regionale per la montagna

1. Il fondo regionale per la montagna ha lo scopo di sostenere finanziariamente le politiche di sviluppo delle zone montane sulla base degli indirizzi recati dal programma regionale di sviluppo e dagli altri atti che ne rappresentano la specificazione operativa.

2. Sono finanziati, in tutto o in parte, con il fondo regionale:

a) gli interventi speciali di competenza delle Comunità montane, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97;

b) le spese di investimento delle Comunità montane per la realizzazione di progetti, previsti nei loro rispettivi piani di sviluppo, che risultino di rilevanza strategica ai fini dello sviluppo economico, sociale, culturale e socio sanitario delle zone montane, nonché le spese generali indicate nei relativi progetti;

c) le spese necessarie all'elaborazione dei progetti di massima e al loro perfezionamento in progetti esecutivi;

d) le quote di cofinanziamento poste a carico delle Comunità montane per la realizzazione di progetti, previsti nei loro rispettivi piani di sviluppo, che siano assistiti da finanziamento comunitario;

e) le quote di cofinanziamento poste a carico delle Comunità montane per la realizzazione di progetti previsti nei loro rispettivi piani di sviluppo, che siano assistiti da finanziamento regionale.

Art. 5.

Finanziamento degli interventi speciali

1. Alle finalità di cui al precedente art. 4, secondo comma, lettera a), è riservata una quota del fondo regionale pari al 30% dello stanziamento totale, quale risulta dal relativo capitolo del bilancio annuale della Regione.

2. Ogni anno tale quota è ripartita dalla Regione tra le Comunità montane, in base ai parametri e secondo le procedure di calcolo definiti nell'allegato n. 1 che fa parte integrante della presente legge.

3. Ogni Comunità montana impiega le risorse assegnate ai sensi del precedente secondo comma senza obbligo di rendicontazione.

4. Ogni anno le Comunità montane trasmettono alla Regione una relazione sugli interventi realizzati e sull'attività svolta con i finanziamenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

Finanziamento dei progetti di sviluppo

1. Alle finalità di cui all'art. 4, secondo comma, lettere b), c), d), e), è riservata una quota pari al 70% del fondo regionale, quale risulta dal relativo capitolo del bilancio annuale della Regione.

2. La Regione, in attesa della complessiva attuazione dei principi definiti dalla L.R. 77/1995, procede annualmente al riparto tra le Province della quota di cui al primo comma in base ai parametri e secondo le procedure di calcolo definiti nell'allegato n. 2 che fa parte integrante della presente legge.

Capo III

IL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Art. 7.

Il vincolo del piano di sviluppo

1. Ciascuna Comunità montana elabora e adotta il proprio piano di sviluppo o il relativo aggiornamento annuale in base alle norme di cui all'art. 15 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26.

2. Ai fini dell'elaborazione di cui al precedente primo comma, è stabilito che agli strumenti, alle opere e agli interventi che ai sensi dell'art. 15, primo comma, lettera b), della citata legge regionale 26/1992 formano oggetto del piano di sviluppo, sono assimilati anche gli interventi e i progetti di cui all'art. 4, secondo comma, della presente legge.

3. Ogni Provincia procede all'esame e all'approvazione del piano di sviluppo o del relativo aggiornamento annuale di ciascuna Comunità montana ai sensi dell'art. 15 della citata legge regionale 26/1992 e delle norme specifiche ed aggiuntive recate dal piano di indirizzo di cui all'art. 9, terzo comma.

4. Qualora una Comunità montana risulti priva di piano di sviluppo o del suo aggiornamento annuale, ovvero tale piano o tale aggiornamento non risulti regolarmente approvato dalla Provincia competente per territorio, essa non può accedere ai finanziamenti annuali del fondo regionale, a qualsiasi titolo erogati.

5. Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente quarto comma, ciascuna Comunità montana, per accedere ai finanziamenti sugli interventi speciali di cui all'art. 5, è tenuta a trasmettere ogni anno ai competenti uffici della Regione copia del proprio piano di sviluppo o del suo aggiornamento annuale, corredato della deliberazione provinciale di approvazione.

Art. 8.

Il finanziamento dei progetti recati dai piani di sviluppo

1. Ciascuna Comunità montana individua con atto annuale, tra i progetti assunti nel proprio piano di sviluppo, quelli per cui essa chiede il finanziamento regionale mediante il fondo disciplinato dalla presente legge, specificando se la richiesta è avanzata ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera b) del secondo comma del precedente art. 4, ovvero ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera c) del medesimo comma del citato articolo.

2. Ciascuna Provincia può istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo di entrata per recepire il finanziamento regionale di cui al secondo comma dell'art. 6; a tale capitolo la Provincia può assegnare anche risorse proprie, rivolte allo sviluppo della montagna.

3. Ciascuna Provincia, con proprio atto deliberativo annuale, assegna i finanziamenti ai progetti presentati dalle Comunità montane, nei limiti delle disponibilità finanziarie, selezionandole in base alle priorità, ai criteri e alle modalità seguenti:

a) hanno la precedenza assoluta quei progetti che siano assistiti da finanziamento comunitario;

b) ciascun progetto è valutato per gli effetti che esso produce alla scala territoriale dell'intera Comunità montana, e non del singolo Comune;

c) qualora la Provincia ritenga un progetto meritevole di finanziamento, esso non potrà essere finanziato per una quota inferiore a quella occorrente alla realizzazione di almeno uno stralcio o lotto funzionale.

4. La selezione di cui al terzo comma è altresì effettuata in base alle priorità, ai criteri e agli indirizzi integrativi definiti dai provvedimenti regionali di attuazione del fondo per la montagna, di cui al successivo art. 9, quarto comma.

5. Le Province, ai sensi del piano di indirizzo di cui al successivo art. 9, terzo comma, integrano, in quanto necessario, le norme procedurali e regolamentari a cui debbono attenersi le Comunità montane nella presentazione delle richieste di finanziamento, e nella trasmissione della relativa documentazione.

6. Nel caso in cui alla Provincia residuino risorse finanziarie che non sia stato possibile assegnare nel corso dell'esercizio, esse sono accantonate, con le medesime finalità, e addizionate ai finanziamenti dell'anno successivo, per un riparto cumulativo.

7. Ogni anno le Province trasmettono alla Regione una relazione sui progetti selezionati e finanziati sulle loro finalità e caratteristiche, e sulle risorse eventualmente accantonate ai sensi del sesto comma.

*Capo IV**L'ATTUAZIONE DEL FONDO PER LA MONTAGNA*

Art. 9.

I provvedimenti regionali di attuazione

1. Le determinazioni amministrative per l'erogazione delle risorse del fondo per la montagna sono assunte dalla Giunta e dal Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze. Esse si articolano in tre parti distinte, denominate «programma finanziario», «piano di indirizzo», «i criteri e le priorità», rispettivamente rivolte alla ripartizione dei finanziamenti, alla definizione delle norme regolamentari relative al procedimento, alla specificazione degli obiettivi generali da perseguire con le risorse finanziarie recate dal fondo.

2. Il «programma finanziario» comprende:

a) l'atto di riparto annuale tra le Comunità montane delle risorse disponibili per gli interventi speciali, ai sensi del precedente art. 5;

b) l'atto di riparto annuale tra le Province delle risorse disponibili per il finanziamento dei progetti, ai sensi del precedente art. 6.

3. Il piano di indirizzo comprende:

a) l'indicazione della quota percentuale massima, sul totale delle risorse assegnate a ciascuna Provincia, che resta riservata al finanziamento, parziale o totale, delle spese progettuali di cui all'art. 4, secondo comma, lettera c);

b) le norme e i criteri per la rendicontazione delle spese effettuate per l'attività di progettazione e per la realizzazione dei progetti;

c) le norme che definiscono gli ambiti di autonomia delle Province nella determinazione integrativa di procedure, modalità, trasmissione di atti e documenti, vincolanti per le Comunità montane ai fini dell'attuazione della presente legge;

d) le eventuali norme integrative riguardo alle modalità, ai tempi e alle procedure, vincolanti per le Province ai fini dell'attuazione della presente legge.

4. I «criteri e le priorità» comprendono:

a) le integrazioni relative ai criteri generali, alle priorità e alle metodologie per la valutazione e la selezione dei progetti da parte delle Province;

b) i criteri e le modalità per il coordinamento delle scelte tra più Province, ai fini delle eventuali priorità da accordare a progetti di Comunità montane che interessino un medesimo distretto ambientale a dimensione interprovinciale.

Art. 10.

Elaborazione, approvazione ed efficacia dei provvedimenti di attuazione

1. Il piano di indirizzo e i criteri e le priorità sono approvati, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale con propria deliberazione. La loro efficacia decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. I criteri e le priorità hanno validità triennale, fatto salvo il loro motivato aggiornamento annuale. Il piano di indirizzo resta in vigore finché non ne venga disposta la modifica.

2. Il programma finanziario, che consiste in un riparto su parametri definiti dalla legge, è approvato annualmente dalla Giunta regionale.

Art. 11.

Norma speciale

1. Nelle more dell'adozione del piano di riordino delle circoscrizioni comunali, previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il territorio classificato montano del Comune di Pistoia, in considerazione delle sue particolarità altimetriche, geografiche e socioeconomiche, è considerato, per i soli effetti di cui al comma successivo, parte integrante della Comunità montana dell'Appennino pistoiese, in quanto costituisce, con essa, un unico sistema locale montano.

2. Il sistema locale montano di cui al primo comma è assunto a riferimento:

a) dalla Regione, nello svolgimento dei compiti di cui agli artt. 2 e 6, secondo comma;

b) dalla Comunità montana dell'Appennino pistoiese, nell'elaborazione del proprio piano di sviluppo e quindi nella definizione, anche di intesa con il Comune di Pistoia, dei relativi progetti strategici;

c) dalla Provincia di Pistoia, nello svolgimento dei compiti di cui agli artt. 7 e 8.

Art. 12.

Convenzioni tra Comunità montane e Comuni montani singoli

1. Nel caso in cui, tra una Comunità montana e un Comune parzialmente o interamente montano, ad essa esterno ma con essa confinante, sia stipulata una convenzione con cui la Comunità montana si impegna, in base alle proprie competenze, a realizzare progetti di intervento concordati con quel Comune, la Comunità montana può inserire nel proprio piano di sviluppo tali progetti e per essi avanzare richiesta di finanziamento alla Provincia competente, ai sensi dell'art. 8, primo comma.

2. Nella valutazione dei progetti di cui al primo comma, la Provincia si attiene alle priorità, ai criteri e alle modalità di cui al terzo comma dell'art. 8, in quanto applicabili.

3. La Regione, al fine del riparto fra le Province dei finanziamenti di cui all'art. 6, tiene conto delle convenzioni di cui al primo comma, erogando un contributo aggiuntivo a quelle Province nel cui territorio hanno sede le Comunità montane che abbiano sottoscritto una o più convenzioni con Comuni montani, ai sensi del primo comma.

4. Per i fini di cui al terzo comma, i due parametri di ciascuna Provincia interessata, relativi alla superficie montana e alla popolazione residente in territorio montano, quali risultano definiti alle lettere a) e b) del primo punto dell'allegato n. 2 alla presente legge, sono convenzionalmente aumentati del 10% ciascuno, prima che ad essi sia applicato il procedimento di calcolo di cui al punto 4 e seguenti del citato allegato n. 2.

5. Spetta a ciascuna Provincia trasmettere alla Regione la documentazione che motiva la richiesta del contributo aggiuntivo di cui al terzo comma.

Capo V
NORME TRANSITORIE

Art. 13.
Fase transitoria

1. In sede di prima attuazione dell'art. 15 della L.R. 26/1992, il procedimento di adozione del piano di sviluppo da parte delle Comunità montane, e di assunzione delle relative determinazioni da parte delle Province, deve concludersi entro il 31 dicembre 1997.

2. Fino al termine di cui precedente primo comma, le Comunità montane, in deroga alla norma di cui all'art. 7, quarto comma, possono avanzare alle Province richiesta di finanziamento di propri progetti, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, lettere b), e) e d), anche quando non abbiano provveduto ad adottare un proprio piano di sviluppo. Tale deroga relativa ai piani di sviluppo si applica, fino al termine suddetto, anche rispetto alla norma di cui all'art. 7, quinto comma.

3. Le Province provvedono a valutare e a selezionare i progetti delle Comunità montane e ad assegnare i relativi finanziamenti anche durante la fase transitoria di cui al primo comma. La selezione dei progetti e il loro finanziamento sono effettuati entro tre mesi dalla data in cui è assegnato alle Province il finanziamento regionale. Per la valutazione e per la selezione dei progetti valgono, in quanto applicabili, i criteri generali e le priorità definiti nella presente legge e i contenuti recati dal piano-obiettivo per la montagna.

4. Il Consiglio regionale può approvare, su proposta della Giunta, un documento di indirizzi e di criteri, valido per la fase transitoria, che sia volto a orientare le Comunità montane nella predisposizione dei progetti e le Province nella valutazione e nella selezione di essi.

Art. 14.
Disposizioni finanziarie transitorie

1. Per l'anno 1996, agli interventi di cui agli artt. 5 e 6, da attuare secondo le procedure transitorie di cui all'art. 13, viene fatto fronte con le disponibilità recate dal capitolo 25040 del bilancio del corrente esercizio che viene modificato come appresso indicato:

spese per il fondo regionale per la montagna (artt. 5, 6 e 13 L.R. 19 dicembre 1996, n. 95).

Tali disponibilità sono ripartite tra le Comunità montane secondo i parametri e le procedure di calcolo di cui all'allegato n. 1 alla presente legge.

2. Per l'esercizio 1997, le disponibilità saranno determinate con la legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 dicembre 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 13 novembre 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 14 dicembre 1996.

(Omissis).

970143

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1996, n. 96.

Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 30 dicembre 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE con deliberazione del 13 Marzo 1995, la presente legge disciplina l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di cui all'art. 2.

Art. 2.

Alloggi soggetti alla disciplina regionale

1. La disciplina di cui alla presente legge si applica agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, e cioè a quelli in qualunque tempo acquisiti, realizzati o recuperati dallo Stato, da Enti Pubblici Territoriali, nonché dalle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale, a totale carico o con concorso o contributo dello Stato, della Regione e di Enti Pubblici Territoriali, nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da Enti Pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie della Edilizia Residenziale Pubblica, ivi compresi gli alloggi costituiti con programmi speciali o straordinari.

2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata;

c) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione.

3. Le norme di cui al Titolo III della presente legge si applicano altresì agli alloggi di servizio, e cioè a quelli per i quali la legge prevede la concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Ente proprietario, può autorizzare l'esclusione dalla applicazione della presente legge degli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati successivamente alla sua entrata in vigore, se le loro caratteristiche o destinazione non si prestino alle finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

5. Sono altresì soggetti alla disciplina della presente legge le case parcheggio ed i ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per i quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standard abitativi adeguati.

6. Con appositi bandi speciali la Giunta regionale provvede a localizzare gli interventi destinati alla soluzione dei problemi abitativi di particolari categorie sociali, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 7 febbraio 1992, n. 179.

TITOLO I

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Art. 3.

Bandi di concorso

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dai Comuni.

2. Due o più Comuni possono stabilire che l'ambito di efficacia della graduatoria ai fini dell'assegnazione e riassegnazione degli alloggi sia intercomunale. In tal caso i bandi di concorso indetti da ciascun Comune indicheranno anche gli altri comuni interessati; le assegnazioni avverranno in base ad una graduatoria unica predisposta dalla Commissione competente per l'ambito territoriale dei comuni interessati, secondo quanto stabilito dall'art. 8, primo comma, mediante integrazione, anche previo sorteggio, delle graduatorie definitive di ciascun Comune.

3. Tutti o parte dei comuni del circondario, ove costituito, possono convenzionarsi, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, recante «Riforma delle Autonomie locali», per la predisposizione dei bandi di concorso e per l'assegnazione successiva degli alloggi a seguito di graduatoria unica.

4. La Regione può disporre localizzazioni intercomunali; in tal caso le assegnazioni degli alloggi saranno effettuate dal Comune destinatario delle localizzazioni in base ad un'unica graduatoria, predisposta dalla Commissione di cui all'art. 8, con le modalità stabilite al secondo comma del presente articolo.

5. Alla predisposizione della graduatoria unica provvede la Commissione che ha formulato la graduatoria relativa al Comune dove sono localizzati gli alloggi da assegnare.

6. I bandi di concorso sono emanati, almeno quadriennalmente, alla data del 1° settembre.

7. I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti, debbono essere pubblicati per almeno 30 giorni utili consecutivi all'albo pretorio del Comune e pubblicizzati mediante affissione di manifesti.

8. I Comuni devono assicurare la massima pubblicità dei bandi con le opportune forme, tra cui:

affissione di manifesti nelle sedi decentrate, nelle bacheche delle sedi centrali delle aziende con più di 100 dipendenti, nelle sedi delle A.T.E.R., degli enti pubblici e delle Unità sanitarie locali, nelle sedi dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni dell'inquilinato;

pubblicazione di avviso sui quotidiani e divulgazione tramite giornali, radio di maggiore ascolto e diffusione locale, nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

trasmissione di copia del bando di concorso e della delibera di approvazione alla Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi competente per territorio;

trasmissione di copia del bando di concorso al Ministero degli esteri, per l'invio alle rappresentanze diplomatiche e consolari;

trasmissione del bando di concorso alle varie associazioni di invalidi e handicappati.

9. I Comuni, nell'ambito dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, garantiscono, con l'apertura di appositi sportelli, un servizio di informazione sulle modalità di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e alle altre provvidenze per la casa.

Art. 4.

Contenuto del bando di concorso

1. Il bando di concorso deve indicare in particolare:

a) i requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica prescritti dal successivo art. 5;

b) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;

c) il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda;

d) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all'estero;

e) le modalità ed i tempi di aggiornamento della graduatoria iniziale.

2. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea, di 90 giorni per i residenti nei paesi extra europei.

3. La Giunta regionale delibera, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli schemi tipo di bando di concorso, compresi i bandi speciali di cui all'art. 17, ed il modulo tipo di domanda, la cui utilizzazione è obbligatoria per tutti i Comuni.

Art. 5.

Requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

1. Per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione è richiesto il possesso dei requisiti stabiliti nella Tabella A allegata alla presente legge.

2. Agli effetti della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

3. Hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno due anni alla data del bando e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del richiedente, sia da parte dei conviventi.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.

5. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), g), h) della tabella A, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 per il requisito reativo al reddito.

6. Particolari requisiti aggiuntivi a quelli previsti nella tabella A possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatiche con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.

7. Le modificazioni della tabella A sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale. Il limite di reddito di cui alla lettera f) della tabella A è aggiornato ogni biennio con deliberazione del Consiglio regionale sulla base delle indicazioni del CIPE o, in mancanza, sulla base della valutazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi al Comune di residenza o al Comune dove si svolge l'attività lavorativa, nei termini indicati dal bando, deve indicare:

a) la cittadinanza nonché la residenza del richiedente ed il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare determinata ai sensi dell'art. 5, secondo comma, o ai sensi dell'art. 5, terzo comma, con i dati anagrafici, di lavoro e di reddito di ciascun componente;

c) il reddito complessivo del nucleo familiare di cui al precedente punto b);

d) l'ubicazione, la consistenza ed il proprietario dell'alloggio occupato;

e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione di punteggi e della formazione della graduatoria;

f) il luogo in cui dovranno farsi al richiedente tutte le comunicazioni relative al concorso.

2. Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dalla tabella A.

3. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.

Art. 7.

Istruttoria delle domande

1. Il Comune ha indetto il bando, o il Comune o i Comuni del circondario, secondo quanto disposto a tal fine dalla convenzione di cui all'art. 3, terzo comma, procedono alla istruttoria delle domande dei concorrenti, provvedendo alla attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda.

2. Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lettera f) della tabella A, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente ed ai componenti il suo nucleo familiare, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio Tributario e dagli Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti e ne dà comunicazione dettagliata alla Commissione di cui all'articolo 8.

3. Le domande con i rispettivi punteggi provvisoriamente attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, a cura del responsabile del procedimento, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, alla Commissione di cui all'art. 8 per la formazione della graduatoria.

4. Il termine suddetto è aumentato a 90 giorni per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 150 mila abitanti.

5. I Presidenti delle Commissioni di cui all'art. 8, inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Presidente della Giunta regionale una relazione sullo stato di funzionamento di tali organi e sul rispetto dei tempi previsti dal presente articolo e dall'art. 10.

Art. 8.

Commissioni per la formazione della graduatoria

1. La graduatoria di assegnazione degli alloggi è formata:

dalla Commissione provinciale, collocata presso ogni Amministrazione provinciale, per i comuni di ambito provinciale;

dalla Commissione di area metropolitana, collocata presso la città metropolitana, qualora costituita, per i comuni dell'area medesima;

dalla Commissione circondariale per i comuni appartenenti ai circondari, ove costituiti, collocata presso uno dei comuni del circondario, individuato in accordo tra i medesimi.

2. In sede di accordi per la formazione di un unico bando di concorso e/o per una graduatoria unica di assegnazione tra due o più comuni non appartenenti allo stesso ambito territoriale metropolitano, provinciale o circondariale, dovrà essere individuata la Commissione cui affidare il compito di predisporre la graduatoria unica.

3. Le Commissioni provinciali, di area metropolitana e circondariali sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. La commissione è composta da:

a) un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte di appello o del T.A.R.;

b) il Presidente della provincia o suo delegato per le commissioni nominate presso le amministrazioni provinciali, il sindaco metropolitano o suo delegato per la commissione metropolitana;

c) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello regionale;

d) un rappresentante degli enti gestori del patrimonio pubblico o suo delegato;

e) tre rappresentanti del comune nel quale si trovano gli alloggi da assegnare, designati in modo che sia assicurata la presenza della minoranza.

5. La Commissione è regolarmente costituita quando siano nominati almeno 5 componenti, oltre al presidente. Il vice presidente viene eletto dai soli componenti fissi della commissione e tra di loro.

6. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica della commissione. In caso di parità di voti prevale quello del presidente della seduta.

7. Il Presidente e gli altri componenti le commissioni decadono con lo scadere della legislatura durante la quale sono stati nominati e possono essere riconfermati solo per il successivo quinquennio.

8. La Commissione provinciale o metropolitana si avvale di un ufficio di segreteria composto da almeno tre componenti, fra cui il segretario, il quale è scelto, sentiti i comuni, con deliberazione dell'Amministrazione provinciale o della città metropolitana, fra il personale con qualifica non inferiore a quella di funzionario, in servizio presso la provincia o la città metropolitana, i comuni e l'ATER interessati. Il dipendente individuato ai sensi del presente comma è assegnato alla segreteria della Commissione, previo comando da parte dell'ente di appartenenza se scelto fra il personale dei comuni e dell'ATER. La Commissione circondariale si avvale di un ufficio di segreteria composto da almeno tre componenti, tra cui il segretario, individuati, in accordo tra i comuni del circondario, tra i dipendenti dei comuni o dell'ATER interessato, previ, ove occorrono, gli opportuni comandi presso il comune sede della commissione.

9. Alla spesa per il funzionamento della Commissione provinciale e della segreteria provvede l'Amministrazione provinciale la quale cura la successiva ripartizione e riscossione degli oneri sostenuti a carico dei comuni direttamente interessati dalle graduatorie approvate dalla Commissione proporzionalmente al numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento; alle spese di funzionamento della Commissione metropolitana provvede la città metropolitana, la quale cura la ripartizione e riscossione degli oneri sostenuti a carico dei comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate, proporzionalmente al numero degli abitanti; le spese di gestione della Commissione circondariale sono sostenute dai comuni del circondario in misura proporzionale al numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento.

10. Ai componenti delle commissioni è corrisposto un gettone di presenze nonché il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i componenti del consiglio provinciale. La spesa prevista è assunta a carico della Regione; la liquidazione delle indennità è fatta trimestralmente dalla giunta regionale sulla base di appositi prospetti sottoscritti dal Presidente e dal segretario della commissione.

Art. 9.

Punteggi di selezione delle domande

1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

2. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi e le categorie speciali per le quali si prevedono riserve di alloggi sono individuate dall'allegata tabella B.

3. Dopo la formulazione della graduatoria definitiva il Presidente della Commissione trasmette l'elenco dei casi in cui sia stato attribuito il punteggio di cui alla tabella B punti b-1.1. (alloggio impropriamente adibito ad abitazione) e punto b-4.1. (assoluta antichità dell'alloggio), al comune competente per territorio ed al prefetto della provincia, per i provvedimenti di competenza di cui all'art. 54 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

4. Gli appartenenti ai gruppi sociali individuati nella Tabella B ai punti a-2 (richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla pubblicazione del bando nelle condizioni previste al detto punto della Tabella B), e a-3 (famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, in possesso degli ulteriori requisiti specificati al punto a-3), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, dovranno essere collocati di ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati di superficie non superiore a mq. 45.

5. A favore delle categorie di cui al comma 4 è riservata una aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq. da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati; detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'art. 17.

6. Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui al comma 4 non assegnati alle suddette categorie, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

7. Nell'ambito dei provvedimenti regionali di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata sono determinate le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario delle domande delle categorie sociali di cui al comma 4.

8. Di norma, ogni quattro anni, il Consiglio regionale provvede, con propria deliberazione, a confermare o modificare le condizioni e i punteggi disciplinati dalla allegata Tabella B.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

1. Entro 45 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso trasmessi dal Comune, la Commissione di cui all'art. 8 forma la graduatoria provvisoria.

2. Entro 15 giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonché dei modi e dei termini per la opposizione, è pubblicata per 30 giorni consecutivi, negli albi pretori dei Comuni, i quali assicurano le più opportune forme di informazione.

3. Ai lavoratori emigrati all'estero è data la notizia della avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata.

4. Entro 45 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria e, per i lavoratori emigrati all'estero, dall'invio a mezzo raccomandata della comunicazioni di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizioni alla Commissione, che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti oppure allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione dell'opposizione. Sono valutabili i documenti pervenuti entro i termini del ricorso purché relativi a condizioni soggettive o oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. È altresì valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto, intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per il ricorso.

5. Entro 180 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso trasmessi dal Comune, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

6. Se il termine di cui al quinto comma non è rispettato, la competenza all'approvazione della graduatoria è trasferita al Presidente della Commissione, il quale provvede nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine.

7. La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

8. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della presente legge.

9. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata tra l'ente proprietario e l'assegnatario, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 22.

Art. 11.

Accertamento del reddito

1. Ai fini della valutazione del possesso da parte del richiedente del requisito del reddito, di cui alla lettera f) della Tabella A, nonché della relativa determinazione, la Commissione, nel caso di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale ovvero in caso di mancanza della dichiarazione medesima, provvede alla eventuale formale audizione del soggetto interessato, richiede atto notorio giurato del

richiedente relativo ai propri redditi e provvede alla obbligatoria segnalazione agli uffici finanziari dello Stato, suffragata dagli elementi comunicati dal Comune ai sensi del precedente art. 7.

2. Qualora entro 30 giorni gli uffici finanziari non abbiano comunicato i dati richiesti, il richiedente è collocato in graduatoria tenendo conto anche del punteggio corrispondente al reddito dichiarato. Nel caso in cui accertamenti sfavorevoli al richiedente pervengano successivamente alla graduatoria definitiva, la stessa verrà modificata in conseguenza e si procederà all'eventuale annullamento dell'assegnazione.

Art. 12.

Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione

1. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

2. Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate almeno biennialmente, mediante bandi di concorso integrativi, da emanare il 1° settembre dell'anno di riferimento e indetti con le modalità di cui all'art. 4, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti alla assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

3. Decorsi quattro anni dalla data di pubblicazione del bando, generale o integrativo, al quale ha partecipato, il richiedente è tenuto, pena la cancellazione dalla relativa graduatoria, a confermare la domanda, a fronte del bando immediatamente successivo, con le procedure e le modalità dallo stesso previste.

4. È facoltà del Comune, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento delle graduatorie mediante bandi integrativi annuali o infrannuali.

5. Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione della graduatoria provvisoria e definitiva valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 13.

Assegnazione degli alloggi

1. L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, e tenendo conto della superficie di ciascun alloggio in relazione alla consistenza, a quel momento, del nucleo familiare dell'assegnatario, è disposta con provvedimento del Sindaco del Comune territorialmente competente.

2. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi disponibili, entro otto giorni dalla riscontrata disponibilità.

3. Non possono comunque essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, così come definita dalla lettera c) della Tabella A, sia superiore ai seguenti standard abitativi, aumentati del 20% per spazi accessori e di servizio:

- a) 45 mq. per nuclei di 1 o 2 persone;
- b) 65 mq. per nuclei di 3 persone;
- c) 95 mq. per nuclei di 4 persone ed oltre.

4. Ove esistano alloggi di superficie superiore a mq. 95, questi spettano in ogni caso a nuclei familiari composti da 6 persone ed oltre. La deroga ai limiti di cui al presente articolo è ammessa qualora nell'intera graduatoria non esistano nuclei familiari adeguati agli standard abitativi indicati. La deroga è altresì ammessa qualora accertate gravi esigenze dei nuclei familiari richiedenti e le caratteristiche degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio, non consentano, a giudizio del Sindaco, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più gravi connotazioni di bisogno.

5. Salvo particolari situazioni, da motivare, non possono essere assegnati alloggi di dimensioni tali da originare situazioni di grave sovraffollamento, con oltre 2 persone a vano utile, come definito nella Tabella B.

6. In sede di assegnazione degli alloggi deve essere accertata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, secondo quanto disposto dall'art. 14.

7. I Comuni e gli Enti proprietari o gestori degli alloggi possono svolgere in ogni momento accertamenti, volti a verificare la sussistenza dei requisiti. Inoltre, ove risulti che l'assegnazione è stata conseguita in contrasto con le norme vigenti al tempo dell'assegnazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33.

8. Il Sindaco comunica alla Commissione di cui all'art. 8 i nominativi dei nuovi assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. La Commissione provvede d'ufficio alla cancellazione degli stessi dalla graduatoria. L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 14.

Verifica in sede di assegnazione degli alloggi

1. Prima di provvedere all'assegnazione, il Sindaco verifica la permanenza dei requisiti di cui alla Tabella A. Per il requisito reddituale si applica il limite vigente al momento della verifica.

2. Eventuale mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei richiedenti, fra il momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, eccezione fatta per il punteggio relativo alla situazione di grave disagio abitativo di cui alla lettere b1, b2 e b4 della Tabella B. Ove si accerti la mancanza di alcuni dei requisiti o la presenza di una sistemazione abitativa non riconducibile alle condizioni di cui alle lettere b1, b2 e b4 della Tabella B, il Sindaco trasmette la documentazione alla Commissione di cui all'art. 8, la quale, nei venti giorni successivi, procede all'esclusione del richiedente dalla graduatoria, dandone comunicazione all'interessato, o alla cancellazione dei punteggi relativi alle mutate condizioni oggettive relative alla nuova sistemazione abitativa. In tal caso la Commissione procederà alle corrispondenti modifiche alla graduatoria, previa effettuazione di nuovo sorteggio, se necessario, tra i richiedenti in condizioni di parità di punteggio.

Art. 15.

Scelta e consegna degli alloggi

1. Esauriti gli adempimenti di cui all'art. 14 il Sindaco comunica l'atto di assegnazione agli aventi diritto, con lettera raccomandata, ed all'Ente Gestore degli alloggi.

2. La scelta degli alloggi, da effettuarsi soltanto nell'ambito di quelli la cui superficie utile abitabile corrisponde alle classi di nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art. 13, 3° comma, è compiuta dagli assegnatari, o da persona da essi delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.

3. In caso di mancanza di presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

4. Ai nuclei familiari con presenza di soggetti, ai quali sia stato riconosciuto il punteggio di cui alla lett. a-4 e a4bis della Tab. B, collocati utilmente in graduatoria, deve essere garantita la priorità di scelta, nel rispetto di quanto stabilito al comma precedente, degli alloggi collocati al piano terreno, nonché degli alloggi realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 e dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13.

5. Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi.

6. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Sindaco pronuncia la decadenza dell'assegnazione, con esclusione dalla graduatoria, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio proposto.

7. In caso di rinuncia giustificata dal Sindaco, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati, o comunque si rendano disponibili.

8. L'Ente Gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal Sindaco, provvede alla convocazione con lettera raccomandata dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.

9. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dal Sindaco a seguito di motivata istanza.

10. L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione, applicabile anche nel caso in cui sia effettivamente andata a risiedere nell'alloggio solo una parte del nucleo familiare assegnatario, salvo giustificati motivi intervenuti successivamente all'assegnazione.

11. La dichiarazione di decadenza, previa comunicazione all'assegnatario, mediante lettera raccomandata del fatto che può giustificarla, con la fissazione di un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte o di documenti, è pronunciata dal Sindaco con propria ordinanza secondo le modalità previste dagli artt. 33 e 35 e sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8, e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

12. Una volta emanato il provvedimento in questione, la Commissione provvede ad escludere dalla graduatoria l'interessato.

13. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero.

14. Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio, e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

15. Qualora entro sei mesi dalla data di comunicazione l'Ente Gestore di cui al secondo comma dell'art. 13, l'Ente Gestore stesso non sia stato messo dal Comune nella condizione di consegnare l'alloggio, verrà contabilizzata a carico del Comune un'indennità calcolata ai sensi di commi 2, 3 e 4 dell'art. 25.

Art. 16.

Contratto di locazione

1. I contratti di locazione degli alloggi disciplinati dalla presente legge dovranno essere predisposti in conformità al contratto tipo approvato dalla Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il rispetto delle norme di legge, di contratto e di regolamento, secondo quanto disposto all'art. 31, comma 2, è un obbligo per l'assegnatario, la cui violazione, previa diffida dell'Ente Gestore, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 37, comma 2, fatto comunque salvo, in caso di particolare gravità, il procedimento di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento.

Art. 17.

Riserve di alloggi per emergenza abitativa

1. Ogni anno, il Consiglio regionale può riservare, su richiesta dei Comuni interessati, un'aliquota non superiore al 40% degli alloggi da assegnare annualmente, per ciascun ambito territoriale, a soggetti in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali:

a) sfratti esecutivi non prorogabili inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica;

b) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica o per pubbliche finalità;

c) pubbliche calamità;

d) trasferimento, per motivi di servizio, di appartenenti alle forze dell'ordine o alle forze armate;

e) profughi;

f) richiesta di alloggio adeguato per il ricongiungimento familiare da parte di cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea, aventi i requisiti previsti dall'allegata Tabella A.

2. I destinatari della riserva di cui alle lettere a) ed e) del primo comma, oltre ad essere iscritti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari delle quote di alloggi riservati.

3. Gli assegnatari degli alloggi riservati alle categorie di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo, sono individuati dal Consiglio Comunale mediante un apposito elenco che verrà trasmesso alla Commissione di cui all'art. 8 per la verifica del possesso dei requisiti obbligatori prescritti dall'art. 5.

4. Gli assegnatari degli alloggi riservati alle categorie di cui alla lettera d) del 1° comma del presente articolo, sono individuati mediante bando speciale riservato agli appartenenti alle forze dell'or-

dine ed alle forze armate trasferiti, da emanare con le procedure di cui alla presente legge, ed attraverso la formulazione da parte della Commissione di cui all'art. 8, di un'apposita graduatoria speciale.

5. Gli assegnatari degli alloggi riservati alle categorie di cui alla lettera f) del 1° comma del presente articolo, sono individuati mediante bando speciale, da emanare con le procedure di cui alla presente legge, ed attraverso la formulazione, da parte della Commissione di cui all'art. 8, di un'apposita graduatoria speciale.

6. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, deve possedere i requisiti richiesti per la permanenza nell'alloggio.

7. Sono ammesse sistemazioni provvisorie in alloggi pubblici, per un periodo massimo di due anni, rinnovabili una sola volta, a favore delle categorie di cui alle lettere b), c), d), e), f), che non abbiano i requisiti obbligatori prescritti dall'art. 5.

8. Fatti salvi i programmi di edilizia extraospedaliera e di residenze sociali previste dal PRS, i Comuni possono destinare, previa autorizzazione della Giunta regionale, nell'ambito della riserva di cui al comma 1, una quota non superiore al 5% di alloggi di edilizia residenziale pubblica al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti fruitori di intervento socio-terapeutico o assistenziale, se in possesso dei requisiti per l'accesso agli alloggi di erp. Gli alloggi sono assegnati sulla base di programmi di intervento del Comune.

9. Gli alloggi di cui al comma 8 vengono utilizzati per le finalità ivi previste per tutto il periodo in cui perdurino le esigenze che ne hanno determinato la loro speciale destinazione. Ogni due anni il Comune effettua le opportune verifiche e ne comunica l'esito alla Giunta regionale ai fini della conferma, revoca o modifica dell'autorizzazione.

10. Nel caso in cui gli alloggi di cui al comma 8 non siano di proprietà comunale, una convenzione stipulata dal Comune con l'ente proprietario determina le modalità di utilizzazione e di manutenzione, la durata e il canone di locazione da corrispondere, calcolato ai sensi della presente legge.

Art. 18.

Variazioni nel nucleo familiare

1. Successivamente alla consegna dell'alloggio, ogni variazione del nucleo familiare deve essere tempestivamente segnalata all'Ente Gestore il quale deve verificare che tale variazione non sia volta a conseguire indebiti benefici.

2. Per esigenze di assistenza o altri seri motivi familiari, l'assegnatario, su autorizzazione preventiva dell'Ente proprietario, ha la facoltà di ospitare terze persone, per un periodo non superiore a due anni, rinnovabile per altri due anni. Se l'ospitalità si protrae oltre tali termini, l'assegnatario è tenuto a corrispondere all'Ente gestore una indennità pari al 25% del canone di locazione in essere.

3. Tale ospitalità temporanea non comporta inserimento nel nucleo familiare ad alcun titolo e conseguentemente non ingenera alcun diritto al subentro nell'assegnazione.

4. In caso di decesso del richiedente o dell'assegnatario subentrano, rispettivamente nella domanda o nell'assegnazione, i componenti del nucleo familiare alla data del decesso.

5. La disposizione del quarto comma si applica anche nel caso di abbandono del nucleo familiare da parte del richiedente o dell'assegnatario, salva la verifica che l'abbandono non sia finalizzato al conseguimento di indebiti benefici e ferma l'applicazione del comma 7 per i casi ivi previsti.

6. Il subentro avviene secondo l'ordine di cui al 2° comma dell'art. 5, con eventuale cointestazione in caso di soggetti di uguale grado. Per i requisiti temporali di convivenza, con riferimento alla data del decesso, si applicano i seguenti termini:

1 anno per i figli;

3 anni per gli altri soggetti di cui l'art. 5, 2° comma, fatta eccezione per i componenti la coppia.

7. In caso di separazione dei coniugi, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo, o di separazione del convivente more uxorio, dimostrata nelle forme di legge, l'Ente Gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

8. Al momento della voltura del contratto, l'Ente Gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

9. Ogni abuso delle facoltà consentite agli assegnatari ai sensi del presente articolo è sanzionato a norma degli artt. 34-35

TITOLO II

NORME PER LA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 19.

Programma di mobilità

1. Al fine della eliminazione delle condizioni di sotto-utilizzazione e sovraffollamento degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, i Comuni predispongono biennialmente il programma di mobilità dell'utenza da effettuarsi attraverso il cambio degli alloggi assegnati, mediante l'utilizzazione di quelli di risulta e di un'aliquota stabilita dai Comuni interessati fino ad un massimo del 25% di quelli di nuova costruzione. Trascorsi tre mesi, gli alloggi non utilizzati a tal fine saranno assegnati sulla base della graduatoria generale.

2. Per la formazione del programma di mobilità gli Enti Gestori verificano, anche sulla base dei dati dell'anagrafe del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica lo stato d'uso e di affollamento degli alloggi cui si applica la presente legge, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra e sotto affollamento secondo classi di gravità stabilite in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari. Gli Enti Gestori possono proporre cambi di alloggio direttamente alla Commissione di cui all'art. 21.

3. Per la individuazione delle situazioni di disagio abitativo di carattere sociale e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 21, i Comuni, in ambito circondariale se aderenti alle convenzioni di cui all'art. 3, comma 2, o singolarmente, pubblicheranno biennialmente un bando di concorso riservato agli assegnatari di E.R.P., secondo lo schema unico predisposto dalla Giunta regionale con propria deliberazione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto in particolare:

a) della idoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute, per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di soggetti di cui alla Tabella B, punto a-4 e a-4bis, o di persone comunque affette da gravi disturbi di natura motoria;

b) della situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo regionale;

c) della necessità di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura e di assistenza;

d) dello stato di conservazione individuando le spese necessarie per la messa a norma e per l'adeguamento degli standards igienico-sanitari ed eventualmente stabilendo con una convenzione tra assegnatario ed ente proprietario l'anticipo delle spese per tali lavori e la restituzione delle somme anticipate in conto canoni di locazione.

Art. 20.

Domande di mobilità

1. Gli assegnatari interessati al programma di mobilità possono presentare domanda per il bando del Comune di residenza o di quello in cui prestano l'attività lavorativa, indicando, oltre i motivi del cambio dell'alloggio, l'eventuale zona di preferenza.

2. Gli Enti Gestori forniranno, a richiesta della Commissione per la mobilità di cui all'art. 21, le notizie in loro possesso circa la situazione abitativa dei richiedenti e circa lo stato di conservazione e il tipo di impianti igienico-sanitari dell'alloggio.

Art. 21.

Commissione per la mobilità

1. Presso ogni Comune è costituita una Commissione per la mobilità presieduta dal Sindaco, o suo delegato, e composta:

da 3 rappresentanti del Comune di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

da 1 rappresentante dell'A.T.E.R.;

da 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dell'utenza.

2. La Commissione forma la graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio sulla base delle domande, nonché la graduatoria degli assegnatari che detengono alloggi sottoutilizzati, anche sulla base delle segnalazioni degli Enti Gestori ai sensi dell'art. 19.

3. La Commissione approva il regolamento per il proprio funzionamento.

4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del Comune.

Art. 22.

Gestione della mobilità

1. La gestione della mobilità di cui al presente titolo è affidata al Comune, il quale assume indirizzi da verificare periodicamente, conformi ai seguenti criteri di massima:

a) dovrà essere favorita la scelta della zona, località o quartiere di residenza da parte dell'assegnatario, garantendosi comunque il mantenimento di adeguate condizioni abitative;

b) dovrà essere data priorità alle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute; sarà altresì concessa priorità di cambi di alloggi degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in quelli minimi;

c) non potrà essere concesso il cambio di alloggio agli assegnatari che abbiano perduto i requisiti di cui alla Tabella A, fatta eccezione per quello di cui alla lett. f), né a coloro che permangano inadempienti alle norme contrattuali.

2. In caso di rifiuto da parte dell'assegnatario di trasferirsi in altro alloggio idoneo, a seguito di provvedimento di mobilità adottato nei modi previsti dal presente titolo, gli Enti Gestori delibereranno la revoca dell'eventuale riduzione del canone goduta dall'assegnatario, e l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 37, comma 3.

3. È comunque nei poteri del Sindaco, in caso di grave sottoutilizzazione, con riferimento alla situazione abitativa esistente nel Comune, fare eseguire coattivamente il provvedimento di mobilità, ovvero di dichiarare decaduto l'assegnatario inottemperante. La norma di cui al presente comma non si applica ai nuclei familiari al cui interno figurino anziani ultrasessantacinquenni, soggetti di cui alla Tabella B punti a-4 e a-4bis e minori di 14 anni.

4. Sono in ogni caso eseguibili, anche coattivamente, i provvedimenti di mobilità resi necessari a seguito di interventi di ristrutturazione o recupero.

TITOLO III

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 23.

Utilizzazione del canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi indicati all'art. 2 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione degli Enti Gestori, nonché a consentire i versamenti:

a) al fondo sociale regionale di cui all'art. 29 delle quote previste dal 3° comma dell'art. 29 medesimo e dal 2° comma dell'art. 39;

b) al fondo sociale per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978 n. 457, dello 0,50% annuo del valore catastale del patrimonio gestito, esclusi gli alloggi non ricompresi nella gestione speciale di cui all'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre

1972, n. 1036 e quelli a canone sociale di cui al successivo art. 25, al netto delle rate dei mutui accesi per la realizzazione e risanamento degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica.

2. Eventuali residui di gettito da canoni rispetto alle destinazioni di cui al comma 1 sono destinate alle finalità di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977 n. 513. A tal fine gli Enti Gestori proporranno alla Regione, entro 60 giorni dall'approvazione dei Bilanci Consuntivi, programmi di reinvestimento.

3. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'Ente Gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo dei medesimi e secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di vani convenzionali, ciascuno di mq. 14.

Art. 24.

Elementi per la determinazione del canone

1. Al fine di tutelare i nuclei familiari socialmente più deboli i canoni di locazione sono determinati facendo particolare riferimento alla situazione economica ed ai requisiti soggettivi dei componenti i nuclei familiari stessi e tenendo conto delle caratteristiche oggettive dell'alloggio.

2. A tal fine sono individuati i seguenti tipi di canoni per i soggetti di cui ai successivi artt. 25, 26 e 27:

- 1) Canone sociale;
- 2) Canone protetto;
- 3) Canone massimo.

3. Eventuali indennità diverse dal canone di locazione non possono comunque essere inferiori all'importo calcolato ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 25.

Art. 25.

Canone sociale. Determinazione

1. I nuclei familiari con reddito imponibile complessivo non superiore all'importo di due pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, corrispondono un canone sociale pari al 7% del reddito suddetto, calcolato con applicazione delle sole riduzioni per carico di famiglia di cui all'allegata Tabella A lett. f).

2. Il canone di cui al primo comma non può essere superiore all'importo risultante dal prodotto del costo convenzionale a mq. moltiplicato per la superficie dell'alloggio calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. Il costo convenzionale di cui al comma 2 è calcolato moltiplicando l'importo di L. 5.000 per i coefficienti di cui agli artt. 17, 18, 19 e 21 della legge 392/78 anzidetta. Il coefficiente di degrado di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge 392/78 è determinato nello 0,60 anziché nello 0,90 per edifici ultimati anteriormente al 1956. A tal fine:

a) i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono assimilati a quelli di cui alla lett. f) dell'art. 17 della legge 392/78;

b) gli Enti Gestori, con riferimento alle condizioni oggettive degli alloggi, applicando agli stessi i coefficienti di cui all'art. 21 della legge 392/78. Agli alloggi non dotati dell'impianto di riscaldamento non può comunque essere applicato un coefficiente superiore a quello di cui alla lettera b) primo comma dello stesso articolo 21. L'attribuzione agli alloggi dei coefficienti anzidetti potrà essere successivamente variata a seguito di richiesta e conseguente confronto con i rappresentanti sindacali delegati dalla maggioranza degli assegnatari dell'edificio interessato. Il costo convenzionale è soggetto a verifica dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari. Su proposta della Giunta, il Consiglio regionale provvede in via amministrativa alle eventuali modifiche.

4. Il canone definito a norma dei precedenti commi 2 e 3 è aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal CER o in mancanza, nella misura del 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice del prezzo al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatisi nell'anno precedente. L'aggiornamento è applicato dagli Enti Gestori a decorrere dal mese di agosto, in modo automatico e senza necessità di preventivo avviso.

5. Il canone sociale di cui al presente articolo non può comunque essere inferiore a L. 30.000. Detto importo minimo è aggiornato nella misura prevista dall'art. 5, comma 7.

Art. 26.

Canone protetto. Determinazione

1. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo convenzionale, calcolato nei modi di cui alla lett. f) della Tabella A, non superiore al limite di assegnazione di cui alla stessa lett. f), corrispondono un canone pari al 12% del reddito complessivo convenzionale.

2. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo convenzionale, calcolato nei modi di cui alla lett. f) della Tabella A, non superiore al limite di cui al precedente comma, aumentato del 75%, corrispondono un canone pari al 14% del reddito complessivo convenzionale.

3. Il canone di cui al presente articolo non può essere superiore all'importo calcolato ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del precedente art. 25.

4. Il canone protetto di cui al presente articolo non può comunque essere inferiore a lire 100.000. Detto importo minimo è aggiornato nella misura prevista dall'art. 5, comma 7.

Art. 27.

Canone massimo. Determinazione

1. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo convenzionale, calcolato nei modi di cui alla lett. f) della Tabella A, superiore al limite di cui al comma 2 dell'art. 26, corrispondono un canone pari al 16% del reddito complessivo convenzionale.

2. Il canone di cui al presente articolo non può essere superiore al doppio dell'importo calcolato ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 25.

3. Il canone massimo non può comunque essere inferiore a quello calcolato ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 25.

Art. 28.

Accertamento periodico del reddito

1. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata tutti gli anni dispari relativamente ai redditi conseguiti nell'anno precedente.

2. A seguito dell'accertamento si provvede, ove del caso, alla variazione del canone, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento ha avuto luogo.

3. Qualora l'assegnatario non produca immotivatamente la documentazione richiesta o dichiari un reddito palesemente inattendibile, si applica, con effetto dalla data di cui al comma precedente, un canone convenzionale sanzionatorio di importo pari a quello massimo applicato ai sensi dell'art. 27; è altresì applicata la procedura di cui all'art. 33, nonché la sanzione pecuniaria di cui all'art. 37.

4. Nel caso in cui, per gravi e giustificati motivi, la documentazione richiesta sia presentata oltre i termini, il canone è ricalcolato, ove del caso, con effetto dalla data di cui al secondo comma, secondo la effettiva condizione dell'assegnatario.

5. Anche al di fuori degli accertamenti periodici di cui al presente articolo, l'assegnatario che abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito, può chiedere la corrispondente riduzione di canone. L'Ente Gestore, qualora ricorrano le condizioni per l'accogliimento della domanda, provvede a variare la collocazione ed adeguare conseguentemente il canone, con decorrenza dal 2° mese successivo a quello della richiesta.

Art. 29.

Fondo sociale regionale ERP

1. È istituito presso la Regione Toscana un fondo sociale destinato ad integrare il canone di locazione in alloggio privato a favore di coloro che pur avendo i requisiti per l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica ed essendo nelle apposite graduatorie, non hanno potuto accedervi per carenza di alloggi.

2. Il fondo sociale è alimentato da:

- a) contributi regionali, determinati annualmente con legge di bilancio;
- b) quota annuale delle entrate dai canoni di locazione nella misura dell'1%;
- c) contributi dei Comuni.

3. Il Fondo sociale si attiva in via straordinaria su richiesta dei Comuni singoli o convenzionati in ambito circondariale, i quali debbono impegnarsi a contribuire per una quota non inferiore ad un terzo dello stanziamento del fondo attivato, secondo modalità disposte in ambito di accordi di programma.

4. Annualmente la Giunta regionale informa il Consiglio regionale sulla gestione del Fondo sociale.

5. Nei piani regionali di localizzazione e di riparto degli investimenti per la casa sono particolarmente considerati i Comuni che, a norma delle disposizioni vigenti, dispongono agevolazioni nel prelievo di ICI a favore di proprietari di alloggi che stipulano contratti di locazione ad equo canone con soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultano assegnatari esclusivamente per mancanza degli alloggi medesimi.

Art. 30.

Morosità di pagamento del canone

1. La morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie per servizi è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'Ente Gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.

2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso di un anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di 60 giorni dalla messa in mora.

3. La morosità del pagamento del canone di locazione comporta l'applicazione di una penale del 15% sulle somme dovute dopo venti giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento. Sul ritardato pagamento del canone ed accessori si applica inoltre l'interesse annuo nella misura legale.

4. Non è causa di risoluzione del contratto, né comporta l'applicazione del precedente terzo comma, la morosità dovuta a stato di disoccupazione, o a grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grande difficoltà, accertate dall'Ente Gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione. In tal caso l'Ente Gestore opererà per il recupero dei crediti anche sollecitando l'intervento degli enti preposti alla pubblica assistenza.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE AUTOGESTIONI E DEI CONDOMINI

Art. 31.

Autogestione dei servizi, degli spazi comuni e delle manutenzioni

1. Gli Enti Gestori devono favorire e promuovere l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori, dagli spazi comuni e delle manutenzioni dei fabbricati, tenuto conto dei seguenti indirizzi:

a) fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli Enti Gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati;

b) per la manutenzione ordinaria sarà accreditata, quadrimestralmente, all'autogestione, una somma pari a L. 2.000 mensili per vano convenzionale, aggiornabile con la variazione ISTAT applicata ai canoni di locazione;

c) il funzionamento delle autogestioni è disciplinato conformemente al regolamento tipo approvato dal Consiglio regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta, sentiti gli organismi rappresentativi degli utenti e gli organismi di autogestione, ove costituiti.

2. Per gli utenti il rispetto delle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi dell'autogestione ed il pagamento delle relative quote assume la veste di obbligo contrattuale.

Art. 32.

Alloggi in amministrazione condominiale

1. Nei fabbricati in tutto o in parte ceduti in proprietà l'amministrazione è tenuta in forma condominiale. Fino al momento della costituzione del condominio l'Ente Gestore continuerà a svolgere le funzioni di amministrazione ordinaria. In tale fase gli assegnatari in proprietà hanno l'obbligo di corrispondere all'Ente Gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione. In ogni caso restano a carico degli acquirenti le quote afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Ente Gestore.

2. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari con patto di futura vendita o con contratto preliminare.

3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto, in luogo dell'Ente Gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministrazione del condominio, cui compete di agire anche in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.

TITOLO V

ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO

Art. 33.

Annullamento dell'assegnazione

1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con un provvedimento del Sindaco del Comune territorialmente competente nel caso di:

a) assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate, il Sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine massimo di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente Gestore. I termini suddetti sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero nel caso in cui si tratti di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

3. Il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione o dichiara che non sussistono motivi di procedere, entro i successivi trenta giorni, sentita la Commissione per l'assegnazione. Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo e viene trasmesso alla Commissione per la cancellazione dalla graduatoria dell'interessato.

4. L'annullamento dell'assegnazione nel corso del rapporto di locazione comporta la risoluzione del diritto del contratto. L'ordinanza del Sindaco — che deve contenere il termine per il rilascio non superiore ai sei mesi — costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio, e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

Art. 34.

Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi

1. Il Sindaco del Comune territorialmente competente dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo o illegalmente ceduti ad altri dagli assegnatari.

2. A tal fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio e gli assegna il termine massimo di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

3. L'atto del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio, non eccedente 30 giorni, costituisce titolo esecutivo e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Art. 35.

Decadenza dall'assegnazione

1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente qualora l'assegnatario:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), g), h) della Tabella A, salvo quanto indicato all'articolo 36 per il requisito reddituale;

e) abbia rinunciato all'alloggio assegnato senza che sussistano gravi e giustificati motivi;

f) non abbia occupato stabilmente l'alloggio assegnato, entro i termini di cui all'art. 15, nono comma.

2. Per l'accertamento di tali condizioni l'Ente Gestore verifica obbligatoriamente, almeno biennialmente, la posizione degli assegnatari.

3. Per la dichiarazione di decadenza si applicano le disposizioni stabilite per l'annullamento dell'assegnazione.

4. Nei casi previsti dal presente articolo, una volta emanato il provvedimento di decadenza, la Commissione di cui all'art. 8 provvede a cancellare dalla graduatoria l'assegnatario.

5. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio; il Sindaco può tuttavia concedere un termine, non eccedente i sei mesi, per il rilascio dell'alloggio, ove ne ravvisi la necessità. Il provvedimento del Sindaco costituisce titolo esecutivo.

Art. 36.

Superamento del limite di reddito

1. Il Sindaco del Comune territorialmente competente, valutata la condizione soggettiva del nucleo familiare, nonché la situazione abitativa presente sul territorio, previo confronto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello regionale, potrà pronunciare la decadenza e procedere per il rilascio dell'alloggio qualora il reddito complessivo convenzionale del nucleo familiare sia superiore, per due anni consecutivi, a quello di cui alla lettera f) della Tabella A, aumentato del 75%. Per il procedimento di decadenza si applica l'art. 33.

Art. 37.

Sanzioni amministrative

1. L'assegnatario che non presenti all'Ente Gestore nei termini stabiliti, e comunque non oltre 30 giorni, senza giustificato motivo, la documentazione fiscale ed anagrafica richiesta per gli accertamenti previsti dagli artt. 28 e 35, è assoggettato ad una sanzione pecuniaria da L. 500.000 a L. 2.000.000.

2. La sanzione pecuniaria di cui all'art. 16, comma 2, è stabilita in un minimo di L. 300.000 fino ad un massimo di L. 1.800.000.

3. La sanzione pecuniaria di cui all'art. 22, comma 2, è stabilita in un minimo di L. 500.000 fino ad un massimo di L. 3.000.000.

4. Per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 e di quelle di cui agli artt. 16 e 22 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della L.R. 12 novembre 1993, n. 85.

Art. 38.

Relazione della Giunta regionale

Ogni due anni la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione generale che consenta di valutare tutti gli effetti della presente legge ai fini di ogni necessaria modificazione della legge stessa.

Art. 39.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'art. 8, si fa fronte, a decorrere dal 1996, con legge di bilancio utilizzando i fondi che saranno stanziati sul capitolo corrispondente al capitolo 720 del bilancio 1995.

2. Agli oneri di spesa derivanti dall'art. 29, secondo comma, lett. b), si fa fronte con la quota parte delle entrate da canoni che gli Enti Pubblici, proprietari di patrimonio edilizio pubblico, dovranno versare al «Fondo sociale regionale» nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Regionale.

3. A decorrere dall'anno 1996 la legge di bilancio o le leggi di variazione di bilancio dispongono l'iscrizione delle entrate e delle spese di cui al 2° comma.

Art. 40.

Disposizioni transitorie e finali
Abrogazione della L.R. 4 maggio 1989, n. 25

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la collocazione degli assegnatari nella fascia di reddito di appartenenza, ai fini dell'applicazione del relativo canone di locazione, decorre dal 27 aprile 1996.

2. Le Commissioni provinciali per la formazione delle graduatorie, nominate ai sensi della L.R. 4 maggio 1989, n. 25, rimangono in carica fino all'approvazione delle graduatorie definitive dei bandi di concorso in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Le nuove Commissioni provinciali, le Commissioni circondariali, per i circondari già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominate, in sede di prima applicazione, entro la stessa data ed entrano in carica dal 1° gennaio 1997. La Commissione metropolitana, quando costituita la città metropolitana, e le Commissioni circondariali, per i circondari istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nominate entro sessanta giorni dalla loro costituzione.

3. Fino all'approvazione delle graduatorie definitive, relative ai nuovi bandi generali, gli alloggi vengono assegnati sulla base delle graduatorie vigenti.

4.1 contratti di locazione sono stipulati conformemente al contratto di locazione tipo vigente all'entrata in vigore della presente legge, fino alla sua sostituzione o modifica ai sensi dell'art. 16, comma 1.

5. Il Regolamento tipo per l'autogestione, approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 34, lett. e), della L.R. 4 maggio 1989, n. 25, resta in vigore fino alla sua sostituzione o modifica a seguito di quanto disposto dall'art. 31, primo comma, lett. c).

6. La L.R. 4 maggio 1989, n. 25, e successive modificazioni è abrogata.

7. È fatta salva la regolarizzazione dei rapporti locativi degli alloggi di ERP, occupati senza titolo, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 43, commi 3 e 4 della legge 4 maggio 1989, n. 25 e successive modificazioni.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 dicembre 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 27 novembre 1996 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini a norma dell'art. 127 della Costituzione

(Omissis).

97R0144

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996, n. 97.

Modifiche alla L.R. 31 ottobre 1985, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative dei Comuni in materia di impianti di distribuzione automatica di carburante per uso autotrazione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 7 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo capoverso del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 61/1985 è abrogato.

Art. 2.

1. L'art. 4 della L.R. 61/1985 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Il trasferimento degli impianti da un Comune ad un altro della regione è soggetto a rilascio di concessione da parte del Comune di destinazione, previo accertamento dell'avvenuta rinuncia alla concessione dell'impianto oggetto del trasferimento, nel rispetto delle prescrizioni del Piano regionale di cui al titolo terzo della presente legge.

2. Ai fini del rilascio della concessione il Comune acquisisce inoltre i pareri di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.

3. Gli effetti della concessione sono subordinati alla chiusura dell'impianto che viene trasferito».

Art. 3.

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 61/1985, è abrogata.

2. Il comma 3 dell'art. 5 della L.R. 61/1985, è abrogato.

Art. 4.

1. Il comma 3 dell'art. 6 della L.R. 61/1985 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del rilascio della concessione il Comune, accertata l'avvenuta rinuncia alle concessioni relative agli impianti oggetto della concentrazione, nel rispetto delle prescrizioni del Piano regionale di cui al titolo terzo della presente legge, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti ed acquisisce i pareri di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 1269».

2. Il comma 4 dell'art. 6 della L.R. 61/1985 è abrogato.

Art. 5.

1. Il secondo alinea della lettera d) del primo comma dell'art. 7 della L.R. 61/85 è sostituito con il seguente:

«l'espletamento delle pratiche di trasferimento degli impianti stradali di distribuzione di carburante nell'ambito dello stesso Comune».

2. La lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 61/85 è sostituita dalla seguente:

«a) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione, per prodotti già autorizzati».

3. La lettera d) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 61/85 è sostituita dalla seguente:

«d) sostituzione dei serbatoi con altri di uguale o diversa capacità o aumento del numero degli stessi».

4. Dopo la lettera *i*) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 61/85, è aggiunta la seguente:

«*l*) aumento del numero delle colonnine riguardanti l'erogazione di prodotti già esitati».

5. L'ultimo capoverso del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 61/85 è abrogato.

6. Il comma 5 dell'art. 7 della L.R. 61/85 è sostituito dal seguente:

«5. Nei casi di cui alle lettere *a*) e *c*), primo comma, l'autorizzazione stabilisce il termine di inizio o di ripresa dell'esercizio dell'impianto, salvo eventuale proroga per documentati motivi».

7. Il comma 6 dell'art. 7 della L.R. 61/85 è sostituito dal seguente:

«6. Salvo i casi di cui alla lettera *d*), primo comma e alle lettere *c*), *h*) ed *i*), secondo comma è obbligatoria l'effettuazione di apposito collaudo nei casi contemplati dal presente articolo.

Il collaudo è comunque obbligatorio anche nei casi di cui alle lettere *c*), *h*) ed *i*) del secondo comma qualora le modifiche comportino alterazioni materiali degli allacciamenti e delle attrezzature».

Art. 6.

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della L.R. 61/1985 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'U.T.F. e previo mero accertamento dell'avvenuto espletamento degli altri adempimenti eventualmente necessari in base alla normativa vigente ai fini urbanistici e ambientali».

Art. 7.

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della L.R. 61/85 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di cui al secondo alinea, lettera *d*), primo comma dell'art. 7, la sospensione è accordata per un periodo non superiore ad un anno a condizione che sia stata previamente presentata al Comune la domanda di trasferimento dell'impianto stradale in altra parte del territorio comunale».

2. L'ultimo capoverso del comma 2 dell'articolo 12 della L.R. 61/85 è abrogato.

Art. 8.

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della L.R. 61/85 è sostituito dal seguente:

«4. I Comuni possono dotarsi di un Programma di attuazione del Piano regionale di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di distribuzione di carburanti per uso di autotrasporto, sentito il parere delle organizzazioni di categoria dei gestori e dei concessionari».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 27 dicembre 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 26 novembre 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 20 dicembre 1996.

96R0145

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996, n. 98.

L.R. 27 luglio 1995, n. 83: Istituzione dell'Azienda Regionale «Agricola di Alberese». Modifiche dell'art. 11.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 7 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il termine di 30 giorni attribuito dall'art. 11, 1° comma della L.R. 27 luglio 1995, n. 83 al Consiglio regionale per provvedere all'approvazione della relazione previsionale programmatica annuale è sostituito con il termine di 45 giorni.

2. Il termine di 30 giorni attribuito dall'art. 11, 2° comma della L.R. 27 luglio 1995, n. 83, al Consiglio regionale per l'approvazione del bilancio dell'Azienda è sostituito con il termine di 45 giorni.

3. L'art. 11, 3° comma della L.R. 27 luglio 1995, n. 83 è abrogato.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 27 dicembre 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 novembre 1996, è stata vistata dal Commissario del Governo il 23 dicembre 1996.

96R0146

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996, n. 99.

Norme transitorie in materia di trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 7 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Proroga delle concessioni
e redazione piano economico-finanziario*

1. Gli Enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale possono prorogare fino al 31 dicembre 1997 le concessioni in atto al 31 dicembre 1996. Gli Enti medesimi possono disporre, anche nel corso dell'anno di proroga, variazioni in ordine alle percorrenze delle concessioni sulla base di provvedimenti di cui ai commi 1, e 2, dell'art. 2.

2. Regione, Province e Comuni, ciascuno per i servizi di propria competenza, provvedono, ai fini della predeterminazione dei costi e dei ricavi effettivi, ad integrare i provvedimenti di concessione e gli altri atti in base ai quali sono eserciti i servizi di trasporto pubblico locale, con un piano economico-finanziario annuale di gestione.

Art. 2.

Ammissione ai contributi regionali

1. Il Consiglio regionale, unitamente ai costi standards ed ai ricavi presunti per l'anno 1997, stabilisce con deliberazione le condizioni ed i criteri a cui la Giunta regionale e le Province debbono attenersi nella individuazione dei servizi da ammettere al contributo regionale nell'anno medesimo, nonché lo schema tipo del piano economico-finanziario di cui al precedente art. 1, comma 2.

2. Entro 30 giorni dalla data di assegnazione delle risorse per l'anno 1997 di cui al comma 5 del presente articolo, la Giunta regionale e le Province, rispettivamente per i servizi di competenza regionale e per quelli di ciascun Bacino di traffico, individuano con apposito atto i servizi da ammettere al contributo regionale nell'anno medesimo. La Giunta regionale e le Province, fermo restando l'ammontare complessivo dei finanziamenti loro assegnati, possono stabilire, sulla base dei pregressi consuntivi di gestione, variazioni dei ricavi presunti rispetto a quelli determinati dal Consiglio regionale.

3. Dei provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo è data comunicazione entro 10 giorni da parte della Giunta regionale, alle aziende interessate e, da parte delle Province, ai Comuni ed alle Aziende interessate, nonché alla Giunta regionale.

4. Nel corso dell'anno 1997 possono essere ammessi al contributo regionale ulteriori percorrenze solo a compensazione, in termini di risorse, di riduzioni operate su altri servizi ammessi al medesimo contributo o nel caso in cui vengano individuate risorse finanziarie regionali aggiuntive.

5. L'assegnazione delle risorse da attribuire ai servizi di competenza regionale ed a ciascuno dei bacini di traffico di cui agli artt. 7 e 32 della L.R. 14/84 è stabilita con apposita norma della legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 27 dicembre 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 27 novembre 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 20 dicembre 1996.

96R0147

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996, n. 100.

Trasferimento dal demanio regionale al demanio comunale o provinciale di beni immobili e loro pertinenze.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 7 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire dal demanio regionale al demanio comunale o provinciale i seguenti beni (con le eventuali pertinenze mobiliari) da destinarsi al perseguimento di fini di interesse generale:

Comune di Incisa Valdarno: Casa del Petrarca (località Castello) - Via di Castello, 15;

Comune di Sasseta: La Vecchia Rocca - Via del Plebiscito, 11;

Comune di Capalbio: Castello (Via Collacchioni - Via Porticina, 4);

Comune di Grosseto: Uffici - Palestra - Scuola di Via Sonnino; Colonia S. Rocco (Via dell'Elba);

Comune di Sorano: Villa Cavallini - Forte Orsini - Cappella S. Rocco (Via della Fortezza) - Piazza Cairoli 2/4/6/8;

Comune di Barga: Istituto G. Pascoli - Via della Repubblica, 1;

Comune di Lucca: Villa Bottini - Via Elisa, 9;

Comune di Viareggio: Collegio Colombo - Via Petrarca, 1;

Comune di Pisa: Palazzo Mediceo con Clintà Café House (Coltano) - Via Palazzi; Vallo del S. Gallo (terreno) - (Pisa Centro-Via Bovio);

Comune di Livorno: Palestra Bosi; Ginnasio (Viale Carducci, 93); Villa Letizia (parte demaniale). •

Art. 2.

Procedure

1. Ai fini del trasferimento dei beni di cui al precedente art. 1, i Comuni esprimono la loro accettazione con richiesta avanzata dal Sindaco su conforme deliberazione del Consiglio comunale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Trascorso inutilmente tale termine, la Provincia competente per territorio, entro i sei mesi successivi, può chiedere il trasferimento del bene con richiesta avanzata dal Presidente della Provincia su conforme deliberazione del Consiglio provinciale.

Art. 3.

Obblighi

1. I Comuni e le Province ai quali sono trasferiti i beni di cui all'art. 1 della presente legge sono obbligati a non mutare il regime giuridico di bene demaniale.

2. A seguito dell'accertamento, eseguito dagli uffici regionali, di un avvenuto mutamento del loro regime giuridico, il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto a dichiarare la retrocessione del bene nel demanio regionale.

3. Il D.P.G.R. costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per le volturazioni catastali del bene a favore della Regione.

Art. 4.

Consegna

1. La consegna dei beni è effettuata dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato mediante appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti dei Comuni o delle Province interessati.

2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale a favore dell'ente destinatario dei beni, che provvederà a propria cura e spese nei termini di legge.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 27 novembre 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 23 dicembre 1996.

96R0148

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996, n. 101.

Contributo straordinario alla «Tecnologie Urbane S.r.l.» per il cofinanziamento del progetto denominato «Mobilità integrata per una migliore qualità della vita in ambiente urbano».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 7 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per promuovere l'utilizzo in ambiente urbano di modalità di trasporto atte a rispondere alle esigenze di risparmio energetico, tutela ambientale e decongestionamento del traffico, la Regione Toscana concede alla «Tecnologie Urbane S.r.l.» di Milano, un contributo straordinario massimo di L. 350.000.000 quale cofinanziamento del progetto denominato «Mobilità integrata per una migliore qualità della vita in ambiente urbano», già approvato dalla Unione europea ai sensi del Regolamento U.E. n. 1973/92 «Life», finalizzato a consentire la sperimentazione dei prototipi di veicolo nei centri urbani della Toscana già destinatari di finanziamenti regionali per la realizzazione di piste ciclabili.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente verrà corrisposto alla «Tecnologie Urbane S.r.l.», soggetto responsabile della realizzazione del progetto, previa stipula di convenzione con la Giunta regionale che disciplini le modalità di erogazione in analogia a quelle previste dalla Unione europea per la corresponsione del contributo comunitario concesso ai sensi del Regolamento U.E. n. 1973/92, e previa acquisizione dei relativi documenti di pagamento.

Art. 3.

Agli oneri di spesa di L. 350.000.000 derivanti dalla presente legge per la concessione del contributo di cui all'art. 1 si fa fronte con le disponibilità del Bilancio di previsione 1996, mediante la seguente variazione di bilancio da apportarsi per analogo importo agli stati di previsione della competenza e cassa della spesa del bilancio 1996.

(Omissis).

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 27 novembre 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 23 dicembre 1996.

96R0149

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 5 del 22 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1997 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1997, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1997 in corso di esame.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente primo comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 2132201 - 2141201 - 2222107 - 2233202 - 2323204 - 3313101 - 3313109 - 4331103 - 4331104 - 5112101 - 5122202 - 5122206 - 5123202 - 5123206 - 6121205 e 6132104, nonché per le spese inerenti all'attuazione dei Quadri Comunitari di sostegno 1989-1993 e 1994-1999 per la Calabria.

3. Nei limiti dei tre dodicesimi è anche autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci di previsione relativi all'A.F.O.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria), all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) e all'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 1997, annessi al bilancio regionale.

4. Nel corso dell'esercizio provvisorio dei bilanci di cui al precedente terzo comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 22 gennaio 1997

NISTICÒ

97R0205

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1997, n. 1.

Prime norme di urbanistica commerciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
dell'8 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Allo scopo di favorire l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali con l'uso del suolo e delle risorse territoriali, la presente legge detta norme per la pianificazione urbanistica ai fini indicati dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. La presente legge si applica agli immobili nei quali è svolta in qualsiasi forma attività di cessione di prodotti al dettaglio, ivi comprese le cooperative di consumo, con esclusione delle sole attività di cessione di prodotti all'ingrosso.

Art. 2.

Contenuti degli strumenti urbanistici generali

1. Gli strumenti urbanistici generali dettano prescrizioni e modalità per l'insediamento di esercizi commerciali nel rispetto dei requisiti e degli standards di cui alla presente legge e in relazione alla ubicazione degli esercizi, alle diverse tipologie funzionali, alle destinazioni d'uso delle aree circostanti, al grado di urbanizzazione e alle necessità di spazi pubblici e di servizi.

2. Il piano regolatore generale individua le zone del territorio comunale da riservare ad attività commerciali, e quelle nelle quali sono ammessi insediamenti commerciali e detta le prescrizioni relative, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 55, individuando quelle per le quali è prescritta la preventiva formazione dello strumento urbanistico attuativo e quelle in cui è ammesso l'intervento diretto con singola concessione. Per i casi di intervento diretto il piano specifica:

a) la viabilità di transito e di penetrazione interna nonché le aree destinate ad attrezzature di servizio, in adempimento degli standards stabiliti dalla presente legge;

b) le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento o dei sistemi di rimozione dei rifiuti solidi e liquidi, nonché quelli di approvvigionamento con particolare riferimento a quello idrico ed energetico;

c) le norme e le condizioni atte a garantire l'attuazione delle opere necessarie per attrezzare le aree.

3. I Comuni individuano gli ambiti del proprio territorio nei quali il mutamento d'uso degli edifici volto alla destinazione commerciale, attuato senza opere edilizie, è subordinato ad autorizzazione edilizia.

4. Il rilascio della concessione edilizia per insediamenti commerciali con superficie lorda di calpestio superiore a mq 3.000, è subordinato all'approvazione di un piano attuativo esteso all'intero comparto nel quale è compreso il lotto con destinazione commerciale.

5. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti le varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti, aventi per oggetto previsioni di insediamenti commerciali superiori a 1.500 mq di superficie lorda di calpestio, sono adottate previo parere dei Comuni contermini. A tale scopo il Comune interessato convoca ai sensi del-

l'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza dei servizi, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 3.

Strumenti urbanistici vigenti

1. Qualora gli strumenti urbanistici generali vigenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, individuino immobili da destinare in tutto od in parte ad insediamenti commerciali, aventi superficie lorda di calpestio maggiore di 1.500 mq, fino all'adeguamento degli stessi strumenti urbanistici alle prescrizioni di cui alla presente legge, il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione del piano attuativo di cui all'art. 4 esteso all'intero comparto nel quale è compreso il lotto con destinazione commerciale, anche se non espressamente previsto dallo strumento urbanistico generale vigente. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, provvede alla perimetrazione del comparto.

2. Qualora vengano chiesti ampliamenti di insediamenti preesistenti con superfici lorde di calpestio maggiori di mq 1.500, ovvero quando, per effetto di ampliamenti successivi, gli insediamenti esistenti raggiungano il limite di superficie lorda di calpestio appena indicata, il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione del piano attuativo di cui all'art. 4, ovvero all'adeguamento di quello preesistente, se già approvato prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Piani attuativi

1. I piani attuativi sono redatti, oltre che in conformità alla presente legge, anche alle indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale regionali ed al piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché, in assenza di questo, ai criteri stabiliti dal Consiglio comunale ai sensi del D.L. 26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 121, e contengono, oltre alla documentazione prescritta in via generale per gli strumenti urbanistici esecutivi:

a) la puntuale localizzazione degli esercizi commerciali, la relativa superficie lorda di calpestio e la tipologia commerciale prevista; la localizzazione delle ulteriori destinazioni d'uso eventualmente previste dallo strumento urbanistico generale nel comparto;

b) la puntuale localizzazione e quantificazione degli standards di cui all'art. 7;

c) le soluzioni tecniche per la transitabilità e accessibilità pedonale e veicolare nel rispetto del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e delle norme vigenti in materia di barriere architettoniche;

d) la relazione tecnica e descrittiva concernente gli aspetti inerenti la compatibilità dell'insediamento commerciale con il territorio circostante, esteso all'intera zona d'influenza dell'insediamento stesso; l'analisi delle strutture e servizi esistenti, con particolare riguardo al carico di mobilità indotto dall'insediamento in rapporto alla capacità e livello funzionale delle infrastrutture di trasporto esistenti; le proposte di soluzione per il superamento delle carenze infrastrutturali riscontrate; la verifica di coerenza con le previsioni contenute nei piani del traffico veicolare previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

e) le modalità per la realizzazione delle opere, servizi ed infrastrutture previste dal piano, mediante apposita convenzione;

f) l'indicazione del titolo da cui discende la disponibilità delle aree a parcheggio;

g) l'assenso preliminare dell'Ente proprietario della strada alla realizzazione di nuovi accessi sulla stessa, se necessari.

2. L'ampliamento della superficie lorda di calpestio determina la revisione della convenzione e il conseguente adeguamento degli oneri e delle cessioni in essa previsti.

3. Salva diversa determinazione prevista nella convenzione, la modifica della destinazione d'uso determina la decadenza della convenzione stessa quando la nuova destinazione implichi incremento della necessità di spazi a parcheggio e, comunque, mutamento degli standards, così come definiti dall'art. 7.

4. L'avvenuta approvazione dei piani attuativi di cui al comma 3 dell'art. 2 e comunque le modifiche di destinazione d'uso previste dall'art. 9, sono comunicate alle associazioni di categoria del commercio riconosciute a livello nazionale rappresentate nel C.N.E.L.

Art. 5.

Concessione ed autorizzazione edilizia

1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle previsioni di cui alla presente legge, per gli interventi edilizi diretti che attuano nuove destinazioni commerciali, ampliamenti di insediamenti commerciali esistenti non subordinati a piano attuativo, la concessione o l'autorizzazione edilizia è rilasciata previa verifica del rispetto della sussistenza degli standards di cui alla presente legge.

2. Il richiedente deposita, oltre al titolo da cui deriva la disponibilità delle aree a parcheggio, atto unilaterale d'obbligo a mantenere tale destinazione delle aree per tutta la durata dell'esercizio commerciale, debitamente trascritto nei registri immobiliari. Qualsiasi ampliamento è consentito subordinatamente alla disponibilità degli spazi a parcheggio determinati dall'ampliamento stesso.

3. Nei progetti allegati all'istanza di concessione o di autorizzazione edilizia sono indicate le diverse destinazioni d'uso, differenziando le superfici destinate alla vendita, ad uffici, a depositi o magazzini, a servizi e parcheggi, al carico e allo scarico delle merci, nonché a verde.

Art. 6.

Nulla osta regionale e autorizzazione amministrativa comunale

1. L'approvazione del Piano attuativo nonché il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie relative a superfici da destinare ad esercizi di vendita di cui agli artt. 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sono subordinate alla preventiva acquisizione del nulla osta della Giunta regionale ed all'autorizzazione amministrativa di cui al comma 3.

2. Il Sindaco, all'atto della trasmissione alla Giunta regionale dell'istanza di nulla osta, così come previsto all'art. 28 della legge 11 giugno 1971, n. 426, esprime il parere sentito la commissione edilizia ai fini del rispetto delle norme urbanistiche, di quelle relative alle destinazioni d'uso degli edifici e dei regolamenti locali.

3. L'autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di vendita, può essere rilasciata soltanto in conformità agli strumenti urbanistici e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle dotazioni previste dall'art. 7 in relazione alla tipologia dell'esercizio insediato o risultante dall'ampliamento.

4. Nelle ipotesi in cui l'attività commerciale è subordinata alla comunicazione al Sindaco, nella relazione allegata è asseverato anche il rispetto degli standards di cui alla presente legge.

Art. 7.

Standards obbligatori per gli insediamenti commerciali

1. La dotazione minima di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali, disciplinata dalla normativa statale, è determinata ogni cento mq di superficie totale lorda di calpestio per il commercio al dettaglio. Nei casi di insediamento nei centri storici e nelle zone residenziali edificate la dotazione minima di aree è stabilita nella misura dell'ottanta per cento della superficie lorda di calpestio. La dotazione minima di aree per attrezzature dovrà essere destinata a parcheggio in misura non inferiore al cinquanta per cento e non superiore all'ottanta per cento in relazione all'ubicazione e alla tipologia di vendita.

2. La previsione in un unico comparto o immobile di un numero di esercizi di vendita uguale o superiore a otto comporta l'applicazione degli standards di cui al presente articolo.

3. Le attività commerciali all'ingrosso che svolgono anche commercio al dettaglio sono equiparate alle attività di commercio al dettaglio ai fini della dotazione degli standards di cui al presente articolo.

4. La dotazione minima di parcheggi necessaria per consentire la localizzazione degli esercizi commerciali deve essere conforme all'allegato A della presente legge.

5. Ai fini degli standards di cui al comma 1, sono computabili, oltre alle superfici per le quali è prevista l'acquisizione da parte della pubblica amministrazione, anche quelle private per le quali è previsto l'asservimento ad uso pubblico disciplinato con convenzione o atto d'obbligo, nelle proporzioni definite dagli strumenti urbanistici generali o attuativi.

6. In sede di adeguamenti degli strumenti urbanistici ovvero in occasione della redazione dei piani regolatori, i Comuni possono prevedere che, con provvedimento motivato, quota parte delle aree a parcheggio, previste dalla presente legge, siano sostituite da servizi e infrastrutture, comunque a carico dell'operatore, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche.

7. Le strutture commerciali di media e grande distribuzione, superiori a 600 mq di superficie totale lorda di calpestio, sono realizzate nel rispetto delle caratteristiche minime di compatibilità ambientali e funzionali con l'area, nonché con le infrastrutture esistenti o di progetto, di cui all'Allegato A.

Art. 8.

Sospensione e decadenza dell'autorizzazione amministrativa

1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori per abusi edilizi ed urbanistici, in caso di mancato rispetto, anche parziale, degli standards previsti ed accertati all'atto del rilascio del nulla osta regionale, il sindaco sospende l'efficacia dell'autorizzazione di cui all'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed invita l'interessato a provvedere all'adeguamento, assegnando il termine massimo di un anno. Decorso inutilmente il termine, il sindaco dichiara la decadenza dell'autorizzazione amministrativa.

2. Il Sindaco, entro trenta giorni, dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1.

Art. 9.

Modifiche di destinazione d'uso a fini commerciali

1. La modifica di destinazione d'uso per l'insediamento di attività commerciali è ammissibile solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) conformità alle specifiche previsioni degli strumenti urbanistici generali e attuativi e ai regolamenti edilizi;
- b) conformità al piano regionale e al piano comunale dei commerci;
- c) presenza degli standards di cui all'art. 7.

2. Le modifiche delle destinazioni d'uso per l'insediamento di attività commerciali, qualora ancorché in assenza di opere comportino mutamenti degli standards, sono soggette ad autorizzazione del Sindaco, rilasciata in conformità alla legge regionale emanata in attuazione dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Art. 10.

Misure di salvaguardia e norme transitorie

1. Fino a quando i Comuni non hanno adeguato i propri strumenti urbanistici generali alle prescrizioni di cui alla presente legge, non possono essere adottate nuove previsioni che comportino incremento delle superfici commerciali previste dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla approvazione del nuovo piano urbanistico territoriale, e comunque non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli indirizzi regionali per la programmazione della rete distributiva e delle indicazioni di urbanistica commerciale, i Comuni possono adottare piani regolatori generali o varianti a quelli vigenti che comportino destinazioni commerciali per insediamenti con superficie lorda di calpestio non maggiore di mq 1.500.

3. In deroga al limite disposto al comma 2, possono essere previste nuove destinazioni commerciali per insediamenti con superficie totale lorda di calpestio fino a mq 3.000, soltanto qualora si tratti di rilocalizzazioni e quando, nel rispetto di quanto stabilito al comma 5 dell'art. 2, ricorrano i seguenti requisiti:

a) utilizzazione di edifici preesistenti in ambiti territoriali già dotati dei servizi e delle infrastrutture necessarie, con particolare riferimento a quella viaria;

b) disponibilità degli spazi a parcheggio pubblico nelle dimensioni e caratteristiche previste all'art. 7 ed all'allegato A della presente legge anche in aree confinanti o contigue a quelle interessate dall'intervento e ad esso riservate.

4. Le domande di nulla osta per insediamenti commerciali già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge sono integrate entro novanta giorni con la documentazione attestante l'adempimento alle prescrizioni ed ai requisiti di cui alla presente legge. I termini previsti per il rilascio del nulla osta decorrono dalla data degli adempimenti.

Art. 11.

*Modifiche all'articolo 9 della legge regionale
18 agosto 1989, n. 26*

1. All'art. 9 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26, dopo il comma 5, è aggiunto il comma 5/bis:

«5/bis. Qualora gli strumenti attuativi riguardino insediamenti commerciali, la Giunta regionale verifica la sussistenza del nulla osta di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426. La mancanza del prescritto nulla osta impedisce l'approvazione del piano da parte del Comune».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 7 gennaio 1997

BRACALENTE

(Omissis).

97R0113

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 48.

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 (legge finanziaria per gli anni 1997/1999).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 2 dell'8 gennaio 1997)

(Omissis).

97R0094

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1996, n. 49.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1997 e per il triennio 1977/1999.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 2 dell'8 gennaio 1997)

(Omissis).

97R0095

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996, n. 50.

Interventi propedeutici all'applicazione degli articoli 39 e 40 dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nelle scuole secondarie di secondo grado della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 3 del 14 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Nel quadro degli interventi di politica scolastica in vista della piena applicazione degli artt. 39 e 40 dello Statuto Speciale nelle scuole secondarie di secondo grado della Regione, è prevista la realizzazione di:

a) iniziative finalizzate ad una specifica formazione linguistica, pedagogica e disciplinare del personale direttivo e docente;

b) progetti educativi e didattici rivolti agli studenti.

Art. 2.

Competenze nella gestione delle iniziative

1. Le iniziative di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono realizzate dall'Assessorato della Pubblica Istruzione, in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti in materia di aggiornamento del personale scolastico direttivo e docente; gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono realizzati dalle istituzioni scolastiche mediante appositi trasferimenti di fondi.

Art. 3.

Modalità attuative

1. Le iniziative di formazione del personale direttivo e docente rientrano nel piano regionale di aggiornamento approvato annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

2. I progetti educativi e didattici sono individuati dalle singole istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria attività di programmazione didattica-educativa, tenuto conto prioritariamente dei seguenti criteri:

a) promozione della competenza plurilinguistica, presa di coscienza dell'eredità culturale regionale e valorizzazione del dialogo interculturale;

b) continuità pedagogica con la scuola secondaria di primo grado;

c) uso veicolare della lingua francese nelle discipline e nei progetti pluridisciplinari;

d) collaborazione di docenti ed esperti di paesi francofoni come supporto alle attività didattiche;

e) utilizzo ed elaborazione di materiale didattico ed informatico in lingua francese.

Art. 4.

*Assegnazione dei finanziamenti
alle istituzioni scolastiche*

1. Alla determinazione dei fondi da assegnare alle istituzioni scolastiche provvede annualmente la Giunta regionale sulla base della valutazione dei progetti formulata dal Servizio ispettivo tecnico dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, sentita la Sezione orizzontale della scuola secondaria superiore del Consiglio scolastico regionale.

2. All'impegno ed al trasferimento dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche provvede il dirigente competente, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

3. Gli oneri derivanti dai finanziamenti di cui al comma 1 sono a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge grava sui capitoli di nuova istituzione 55160 e 55910 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 e pluriennale 1996-1998.

2. Alla copertura degli oneri di lire 500.000.000 per l'anno 1996 e di lire 300.000.000 annue per il 1997 e il 1998, previsti per l'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio della Regione per l'anno 1996 e del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 a valere sugli appositi accantonamenti previsti al punto D-7 (Innovazioni per la scuola media superiore) dell'allegato n. 1 ai bilanci medesimi.

3. A decorrere dal 1999 gli oneri saranno determinati con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 6.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1996 e pluriennale per gli anni 1996/1998 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e, per l'anno 1996, anche in termini di cassa:

(Omissis).

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 dicembre 1996

VIERIN

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1997, n. 1.

Adeguamento dell'indennità di residenza, fissata dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 in favore dei farmacisti rurali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione Basilicata* n. 1 del 7 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità di residenza, prevista dall'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e a norma della legge 5 marzo 1973, n. 40, per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni, località e agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti, è la seguente:

lire 3.500.000 nei Comuni - Frazioni - Località o Agglomerati rurali, fino a 1.000 abitanti;

lire 3.000.000 nei Comuni - Frazioni - Località o Agglomerati rurali, fino a 2.000 abitanti;

lire 2.500.000 nei Comuni - Frazioni - Località o Agglomerati rurali, fino a 3.000 abitanti.

2. Ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali secondo le norme stabilite dal Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge 8 marzo 1968, n. 221 spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita nel comma 1 a favore dei farmacisti rurali ridotto della quota a carico del Comune.

3. L'indennità suddetta, prevista in base al numero degli abitanti, viene integrata con una indennità, stabilita in base al volume di affari annuo lordo, rilevabile dalle distinte contabili dei farmaci dispensati nell'anno precedente, a carico del S.S.N. come di seguito indicato:

a) lire 7.000.000 fino a lire 200.000.000 di volume di affari;

b) lire 6.000.000 fino a lire 250.000.000 di volume di affari;

c) lire 5.000.000 fino a lire 300.000.000 di volume di affari;

d) qualora concorrano le sottoelencate condizioni:

numero di abitanti inferiore a 1.000;

volume di affari inferiore a L.200.000.000 annuo viene attribuita un'ulteriore indennità di lire 1.000.000.

Art. 2.

1. Le indennità previste dalla presente legge sono erogate dalle competenti Aziende Sanitarie U.S.L., in rate semestrali, la prima dopo il 30 giugno e la seconda dopo il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3.

1. Le domande, da presentarsi a norma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 221, devono essere inviate alle competenti Aziende Sanitarie entro il 31 marzo degli anni pari e corredate dai seguenti documenti:

a) un certificato del Sindaco attestante la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente ai sensi della legge 5 marzo 1973 n. 40;

b) una dichiarazione del Sindaco attestante che la farmacia è aperta al pubblico.

2. I titolari, i direttori responsabili o gestori provvisori ed i Comuni che siano autorizzati all'apertura di farmacie rurali posteriormente al 31 marzo degli anni pari in località con popolazione fino a 3.000 abitanti, possono presentare l'istanza per la concessione dell'indennità o contributo entro il 31 marzo dell'anno non pari.

La decisione in ordine al diritto e alla misura dell'indennità o contributo sarà limitata al predetto anno solare.

Per i soli richiedenti l'indennità stabilita in base al volume di affari annuo, di cui al precedente art. 2, gli interessati debbono presentare entro il 28 febbraio di ogni anno una dichiarazione rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria USL attestante l'importo complessivo lordo dei farmaci dispensati in regime di Servizio Sanitario Nazionale, nell'anno precedente.

Relativamente all'anno 1996 la dichiarazione di cui al precedente comma dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 4.

1. In caso di trasferimento delle titolarità dell'esercizio farmaceutico, successivamente al 31 marzo degli anni pari, l'acquirente, indipendentemente dall'avvenuto riconoscimento della titolarità, dovrà chiedere, entro il 30° giorno dall'atto di acquisto, l'erogazione a proprio favore dell'indennità, già determinata per il precedente titolare o per la quale quest'ultimo abbia presentato istanza nei termini.

Art. 5.

1. Le indennità, previste dalla presente legge, sono rivalutate ogni due anni, a partire dal 1° gennaio 1998, in ragione del tasso d'inflazione programmato dal governo nel periodo considerato.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede con le disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale, inserite su apposito capitolo del bilancio regionale.

Art. 7.

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221 e alla legge 5 marzo 1973, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni in quanto applicabili.

Art. 8.

1. È abrogata la legge regionale 21 maggio 1980 n. 41.

Art. 9.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 3 gennaio 1997

DINARDO

97R0064

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1997, n. 2.

Modifiche alla L.R. 16 luglio 1993 n. 38 recante norme per la promozione del volontariato.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione Basilicata* n. 1 del 7 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge

Art. 1.

1. La legge regionale 16 luglio 1993, n. 38 è modificata ai sensi dei seguenti articoli.

Art. 2.

1. All'art. 1, comma 2, lettera b), dopo le parole «e della natura» sono aggiunte le seguenti: «alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio con particolare riferimento alla difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, alla protezione civile ed al soccorso delle popolazioni sinistrate».

Art. 3.

1. All'art. 2, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«1-bis - In particolare sono considerate organizzazioni di volontariato quegli organismi, liberamente costituiti e di qualunque forma giuridica, che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, allo scopo di svolgere, senza fini di lucro anche indiretto, una attività di solidarietà sociale.

Art. 4.

1. All'art. 3, comma 6, dopo le parole «La Giunta regionale» sono cancellate le seguenti: «su proposta dell'assessore competente».

Art. 5.

1. All'art. 4, comma 2, la lettera l) è così modificata:

«l) l'obbligo della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività è a carico dell'Ente pubblico che stipula la convenzione».

2. All'art. 4, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis - L'organizzazione deve indicare preventivamente il personale, i mezzi e le attrezzature occorrenti ed assicurare che i soci che prestano attività volontaria siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche adeguate ai compiti da svolgere, siano sottoposti ad accertamenti di idoneità fisica, nonché provvisti della abilitazione all'esercizio professionale ove prescritta.

4-ter - Il personale volontario impiegato in servizio di protezione civile è posto alle dipendenze funzionali degli organismi pubblici individuati dalle convenzioni ed è da questi dotato del necessario equipaggiamento, dei mezzi e delle specifiche attrezzature; per la difesa dei boschi dagli incendi il medesimo personale è posto alle dipendenze funzionali del Corpo Forestale dello Stato e degli Enti delegati in materia ed è impiegato in attività di prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi.

4-quater - Al termine del periodo di attività previsto dalle convenzioni il personale volontario che ha partecipato con profitto ai servizi convenzionati riceverà un attestato rilasciato dalla Regione Basilicata o dagli altri Enti Pubblici titolari di convenzione, di operatore volontario nel settore in cui ha svolto l'attività».

Art. 6.

1. All'art. 7, comma 2, le lettere *b)* e *d)* sono così modificate:

«*b)* avanza proposte alla Giunta ed al Consiglio regionale sulle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato, nonché sulla utilizzazione dello stanziamento annuale di cui al successivo art. 12;».

«*d)* promuove ricerche e studi di carattere generale e specialistico relativi ai settori di attività che appartengono le organizzazioni iscritte al registro regionale;».

2. All'art. 7, comma 3, dopo la lettera *d)* sono aggiunte le seguenti:

d-bis) da un funzionario per ciascuna delle Prefetture di Potenza e Matera;

d-ter) da un funzionario, per ciascuna delle due province, del Corpo Forestale dello Stato;

d-quater) da un rappresentante, per ciascuna delle due province, dei Vigili del Fuoco;».

3. Al medesimo comma 3 dell'art. 7 le parole «personale del Dipartimento Sicurezza Sociale» sono sostituite dalle seguenti: «personale del Dipartimento Presidenza della Giunta.».

Art. 7.

1. L'art. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Formazione e aggiornamento*). — La Regione promuove e contribuisce all'attività di formazione e di aggiornamento degli aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro regionale e prevede, nell'ambito dei piani annuali di Formazione Professionale, la creazione, il sostegno ed il rafforzamento delle professionalità necessarie ai settori in cui opera il volontariato».

Art. 8.

1. La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 3 gennaio 1997

DINARDO

97R0065

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1997, n. 1.

Istituzione del Servizio ispettivo regionale di sanità. Integrazione della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze. Proroga borse di studio dell'Osservatorio epidemiologico. Istituzione dell'Ufficio del Registro di patologia territoriale - Siracusa.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 4 del 25 gennaio 1997)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Servizio ispettivo regionale

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della sanità il Servizio ispettivo regionale di sanità.

2. Il Servizio di cui al comma 1 è posto alle dirette dipendenze del direttore regionale preposto alla prima direzione dell'Assessorato regionale della sanità.

Art. 2.

Funzioni del servizio ispettivo

1. L'Assessore regionale per la sanità dispone almeno una volta all'anno ispezioni presso ciascuno degli enti di cui al comma 2 per accertare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché la funzionalità degli organi e l'andamento dei servizi sanitari, amministrativi e tecnici.

2. Il Servizio ispettivo provvede, in particolare, a verificare:

a) che le attività delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale sanitario (CEFPAS), con sede in Caltanissetta, e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, con sede in Palermo, procedano in conformità delle norme di legge e regolamenti vigenti e in coerenza alle indicazioni del piano sanitario regionale;

b) che le attività dei servizi e dei presidi degli enti di cui alla lettera *a)* siano espletate secondo i principi della efficienza e della efficacia;

c) che il riordino dei servizi e la riconversione delle risorse avvengano nel rispetto delle indicazioni del piano sanitario regionale e delle disposizioni di legge vigenti;

d) che l'attività economico-finanziaria sia rigorosamente rispondente alla normativa vigente e la tenuta delle scritture contabili avvenga in maniera regolare ed uniforme e che si provveda puntualmente alla rendicontazione da parte di chi ne ha obbligo.

3. Fermo restando ogni obbligo di controllo e vigilanza di competenza delle aziende, l'Assessore regionale per la sanità può disporre ispezioni presso strutture o enti che operino nel campo sanitario nell'ambito della Regione.

4. Il Servizio ispettivo avanza anche proposte sui provvedimenti da adottare.

5. I risultati delle ispezioni vengono comunicati alla Commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 3.

Regolamento del Servizio

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sentita la Commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana, adotta con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento delle attività del Servizio ispettivo regionale di sanità.

Art. 4.

Segnalazione dei revisori dei conti

1. Fermo restando ogni altro compito loro assegnato da norme di legge o regolamenti, i revisori dei conti segnalano all'Assessore regionale per la sanità le violazioni di legge o i casi di inefficienza riscontrati nell'attività degli enti di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5.

Integrazione della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze

1. Il direttore regionale dell'Osservatorio epidemiologico, della prevenzione e della formazione permanente è componente di diritto della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze di cui all'allegato della legge regionale 21 agosto 1984, n. 64.

Art. 6.

Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 9-10 gennaio 1997, n. 2

Art. 7.

Istituzione dell'ufficio del Registro di patologia territoriale della provincia di Siracusa

1. È istituito presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa l'Ufficio del Registro di patologia territoriale (R.P.T.) per il monitoraggio delle patologie con particolare riferimento a quelle tumorali, nell'ottica di una più avanzata analisi e per lo studio dei fenomeni ricollegabili all'insorgere delle malattie in relazione anche all'incidenza degli stessi nelle varie anatomie specifiche.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 è amministrativamente dipendente dalla stessa Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, alle dirette dipendenze del direttore generale.

3. La direzione scientifica del Registro è affidata al direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Catania. Il direttore esercita funzioni di indirizzo ed orientamento sull'attività di ricerca epidemiologica ed individua il personale sanitario da destinare al Registro ed il coordinatore del personale stesso.

4. Il coordinatore del Registro è individuato dal direttore scientifico tra il personale medico che ha acquisito l'idoneità specifica di cui al comma 5, tenendo conto delle documentate capacità professionali. Lo stesso provvede ad individuare i medici dello staff di coordinamento; a concordare con il direttore scientifico del Registro e con il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale le linee di ricerca e di programmazione dell'attività; a mantenere i rapporti con l'Ufficio del Sistema Informativo Sanitario, con l'Università e con l'Osservatorio epidemiologico regionale, secondo i propri ambiti di competenza; a coordinare l'attività del personale preposto al Registro.

5. Il personale preposto al Registro è costituito da due unità di assistenti amministrativi, un sociologo ed una équipe medica - il cui standard sarà determinato dal direttore scientifico, tendente ad un rapporto ideale di un medico ogni 50.000 abitanti avuto riguardo all'intero ambito provinciale - così individuato:

a) il personale amministrativo, dal Direttore Generale, su proposta del coordinatore del Registro, tra il personale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8;

b) il sociologo, dal direttore scientifico tra il personale in servizio presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 8, tenendo conto delle capacità professionali documentate in materia statistico-epidemiologica;

c) il personale medico, tra i medici dipendenti di ruolo del Servizio di Medicina di base dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8, previo apposito corso di formazione professionale da tenersi a cura del direttore dell'Istituto d'Igiene dell'Università di Catania, con rilascio di certificazione attestante l'idoneità acquisita.

6. Gli assistenti amministrativi di cui alla lettera a) del comma 5 hanno il compito di collaborare, per il proprio ambito di competenza, con il personale medico dello staff di coordinamento. Il sociologo ed i medici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 5 continuano a svolgere i compiti istituzionali del servizio di appartenenza nella propria sede di origine, compatibilmente con la principale attività di ricerca e di sorveglianza epidemiologica che assume, in virtù della presente legge, carattere di priorità. Gli stessi hanno il compito di collaborare con il coordinatore nella realizzazione di indagini socio-sanitarie, di raccogliere e trasmettere le informazioni epidemiologiche allo staff di coordinamento secondo la metodologia scientifica ed i protocolli operativi definiti dallo stesso coordinatore del Registro, al quale saranno legati da un rapporto di dipendenza funzionale.

7. Lo staff di coordinamento sarà costituito da due medici, individuati dal coordinatore tra quelli che hanno acquisito l'idoneità di cui alla lettera c) del comma 5, con il compito di raccogliere, elaborare e ridistribuire l'informazione epidemiologica proveniente dal territorio e di coadiuvare il coordinatore in tutte le sue attività.

8. Il Registro è dotato di autonomia economico-funzionale come modulo organizzativo all'interno dell'organizzazione dipartimentale del servizio di appartenenza; costituisce parte integrante del SIL (Sistema Informativo Locale) accanto all'USIS (Ufficio del Sistema Informativo Sanitario) e svolge attività di supporto per i propri ambiti di competenza, individuabili alle lettere f) e g) dell'articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, dando comunque priorità allo studio e al controllo epidemiologico dei tumori; collabora con l'Assessorato regionale della sanità e in particolare con l'Osservatorio epidemiologico regionale, cui trasmetterà i dati elaborati.

9. L'Azienda unità sanitaria locale n. 8 fornisce l'adeguato supporto logistico ed informatico al predetto Registro, la cui sede sarà assegnata tenendo conto delle indicazioni fornite dal coordinatore della struttura.

10. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda unità sanitaria locale di Siracusa e l'Istituto d'igiene dell'Università di Catania dovranno stipulare la convenzione per l'istituzione del Registro di patologia della provincia di Siracusa.

11. L'attività del Registro, istituito ai sensi del comma 1, è soggetta alla vigilanza dell'Assessore regionale per la sanità.

12. Con successiva legge si provvederà alla costituzione di altri registri presso le province regionali, particolarmente rilevanti ai fini dell'analisi e dello studio dei fenomeni collegati alle patologie cliniche.

Art. 8.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 18 gennaio 1997

PROVENZANO

Assessore regionale per la sanità
PAGANO

97R0239

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 2.**Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997.**

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 4 del 25 gennaio 1997)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 28 febbraio 1997, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1997, secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all'Assemblea regionale.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 22 gennaio 1997

PROVENZANO

Assessore regionale per il bilancio e le finanze

TRICOLI

97R0240

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1997, n. 1.**

Disposizioni urgenti di prima applicazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, recante norme di attuazione dello Statuto speciale concernenti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 15 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Competenze degli Uffici

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 le funzioni in materia di collocamento e avviamento al lavoro previste dal comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, sono attribuite all'Agenzia regionale del lavoro. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 2, le funzioni attribuite al soppresso ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione sono esercitate in via provvisoria dal Servizio programmazione, studi e ricerca.

2. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma prevista dal comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 514/1996, gli uffici e gli organi collegiali previsti dal comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 514/1996 continuano a svolgere le funzioni di competenza in applicazione della normativa statale vigente.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione del D.Lgs. n. 514/1996.

2. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare allo Stato le spese sostenute nel corso del 1997 per gli oneri relativi al personale e per il funzionamento degli uffici e degli organi collegiali, con relativa compensazione per la quota corrispondente, delle somme da corrispondere da parte del Ministero del lavoro ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 514/1996 a favore dell'Amministrazione regionale.

3. Ai sensi del comma 1, al fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa ed il completamento ed il perfezionamento delle procedure per il subentro della Regione nei rapporti inerenti gli immobili di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 514/1996, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico dal 1° gennaio 1997 gli eventuali oneri relativi al funzionamento degli uffici cui non provveda l'Amministrazione statale. I relativi oneri fanno carico ai competenti capitoli di funzionamento del bilancio regionale.

4. Per l'introito delle somme derivanti dal disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 514/1996, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 viene istituito — a decorrere dall'anno 1998 — al Titolo III - Categoria 3.6. — il capitolo 1059 (3.6.1.) con la denominazione: «Rimborso dallo Stato degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate in materia di collocamento ed avviamento al lavoro» e con lo stanziamento complessivo di lire 13.860 milioni per l'anno 1998.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1998, con vincolo di commutazione in entrata. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito — a decorrere dall'anno 1998 — alla Rubrica n. 27 - programma 2.5.3. - spese correnti - categoria 1.5. - Sezione I — il capitolo 7857 (1.1.151.1.12.32) con la denominazione «Rimborso allo Stato delle spese sostenute nel corso del 1997 per gli oneri relativi al personale, al funzionamento degli uffici e degli organi collegiali conseguenti alla delega alla Regione di funzioni in materia di collocamento ed avviamento al lavoro» (spesa obbligatoria), e con lo stanziamento complessivo di lire 7.000 milioni per l'anno 1998.

6. Per le finalità previste dal comma 1 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 — a decorrere dall'anno 1997 — nell'elenco n. 5 allegato al bilancio precitato, al capitolo 8920 viene istituita la partita n. 56, con la denominazione «Interventi in materia di collocamento ed avviamento al lavoro (programma 2.5.3.)» e con lo stanziamento complessivo di lire 21.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1997 e lire 14.000 milioni per l'anno 1998.

7. Il precitato capitolo 7857 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è inserito nell'elenco n. 2 allegato al bilancio predetto.

8. All'onere complessivo di lire 28.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1997 e lire 21.000 milioni per l'anno 1998 si provvede:

a) per complessive lire 14.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, con prelievo, di pari importo, dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 (partita n. 57 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio predetto);

b) per complessive lire 13.860 milioni per l'anno 1998, con la maggiore entrata di cui al comma 3;

c) per lire 140 milioni per l'anno 1998, mediante prelievo, di pari importo, dal capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa del bilancio predetto.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1997.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 14 gennaio 1997

CRUDER

97R0118

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 7 gennaio 1997, n. 1.

Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige n. 2, del 14 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Tassa provinciale per il diritto allo studio universitario

1. La tassa per il diritto allo studio universitario, istituita ai sensi dell'art. 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), a decorrere dall'anno accademico 1996/97 costituisce tributo proprio della Provincia autonoma di Trento e trova applicazione secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

2. La tassa di cui al comma 1 è dovuta dagli studenti per l'iscrizione al corso dell'Università statale degli studi di Trento, nonché delle università legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che hanno sede legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

Art. 2.

Determinazione dell'importo

1. Per l'anno accademico 1996/97 l'importo della tassa per il diritto allo studio universitario è determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in lire 120.000.

2. Per l'anno accademico 1997/98 la tassa è dovuta nella misura di lire 170.000.

3. Per gli anni accademici successivi l'importo della tassa, come determinato al comma 2, può essere aggiornato entro il limite massimo del dieci per cento rispetto all'anno precedente con deliberazione della Giunta provinciale da adottare entro il mese di maggio dell'anno accademico precedente quello di riferimento, purché ciò non comporti il superamento del limite massimo stabilito dall'art. 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.

Art. 3.

Esoneri

1. Fermi restando i casi di esonero previsti dall'art. 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la Giunta provinciale può determinare entro il mese di maggio dell'anno accademico precedente a quello di riferimento, sentita l'Opera universitaria, ulteriori casi generali di esonero parziale o totale dal pagamento della tassa di cui all'art. 1 a favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, attenendosi ai medesimi criteri applicabili in materia di godimento degli interventi per il diritto allo studio universitario.

Art. 4.

Disciplina della tassa

1. La tassa prevista dall'art. 1 è corrisposta in unica soluzione all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione ai corsi.

2. Tutte le funzioni relative all'accertamento, liquidazione, riscossione e rimborso della tassa, nonché all'accertamento delle condizioni per l'esonero parziale o totale dalla tassa stessa sono svolte dall'Opera universitaria, alla quale resta assegnato il corrispondente gettito per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore ai sensi della normativa applicabile in materia.

3. La Giunta provinciale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per la rendicontazione alla Provincia delle riscossioni, dei rimborsi e degli esoneri, in relazione a ciascun anno accademico di riferimento.

4. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli studenti e di agevolare le verifiche sul versamento della tassa previste dall'art. 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'Opera universitaria, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, può stipulare convenzioni o addivenire ad altre forme di collaborazione con l'Università statale degli studi di Trento, nonché con altre università o istituti di cui all'art. 1, comma 2.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni applicabili in materia di tasse universitarie.

Art. 5.

Regolamento della tassa per l'abilitazione professionale

1. L'importo della tassa di abilitazione di cui all'art. 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), divenuta tributo proprio della Provincia ai sensi dell'art. 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 687 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti assistenza ed edilizia scolastica), introdotto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 512, è fissato per l'anno 1997 in lire 120.000.

2. Per gli anni successivi l'importo della tassa di cui al comma 1 viene aggiornato, con deliberazione della Giunta provinciale da adottare entro il 31 ottobre, nei limiti delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relative al mese di settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento.

3. La tassa è dovuta da tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale ed è corrisposta mediante versamento su conto corrente postale intestato al tesoriere della Provincia. L'effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto della iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

4. Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa, nonché per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, i rimborsi e i ricorsi amministrativi, si applicano le norme che disciplinano le tasse provinciali sulle concessioni non governative di cui all'art. 29 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.

Art. 6.

Modificazioni alla legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 - (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, è sostituito dal seguente:

«Possono usufruire degli interventi di cui all'art. 2 gli studenti iscritti ai corsi di laurea o di diploma dell'Università statale degli studi di Trento o di università legalmente riconosciute o degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che hanno sede legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.».

2. Al comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 è aggiunto il seguente periodo: «In sede di determinazione dell'assegnazione annua delle somme per le spese di funzionamento la Giunta provinciale tiene altresì conto delle entrate affluite al bilancio dell'Opera universitaria a seguito della riscossione della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario.».

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per l'anno accademico 1996/97 i casi per l'esonero dal pagamento della tassa di cui all'art. 1 sono quelli previsti dall'art. 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché gli eventuali ulteriori casi di esonero parziale o totale previsti nel bando, approvato dall'Università statale degli studi di Trento e dall'Opera universitaria per il medesimo anno accademico, per l'esonero dalle tasse universitarie degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 cessano di trovare applicazione.

Art. 8.

Riferimenti finanziari

1. Per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio per i fini di cui all'art. 22, comma 1, e all'art. 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, come sostituito dall'art. 40 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 (capitolo 21975).

2. Alle minori entrate conseguenti alla cessazione dei proventi derivanti dall'art. 5, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) si fa fronte con la riduzione per pari importo dei trasferimenti disposti a favore dell'Opera universitaria ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come sostituito dall'art. 41 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 7 gennaio 1997

ANDREOTTI

Visto: p. Il Commissario del Governo per la provincia di Trento: IUNI

97R0223

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1997, n. 1.

Istituzione e funzionamento del «Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 15 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione

1. Il Consiglio regionale del Piemonte riconosce la funzione strategica dell'informazione per lo sviluppo democratico della Comunità regionale e, quale organo che esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, svolge un ruolo propositivo, propulsivo e normativo per lo sviluppo del settore della comunicazione nel suo complesso.

2. Il Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione, di seguito chiamato Comitato, è organo con funzioni di consulenza, propositive, di gestione e di controllo nel settore della informazione e comunicazione regionale e locale.

3. Esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dalle leggi della Regione e dello Stato, secondo la disciplina della legge.

4. Ha sede presso il Consiglio regionale, da cui dipende funzionalmente.

CAPO I
FUNZIONI

Art. 2.

Funzioni di consulenza e di proposta

1. Il Comitato è organo di consulenza della Regione nel settore della informazione e della comunicazione regionale e locale, in particolare nell'ambito radiotelevisivo, dell'editoria e dei mezzi di comunicazione di massa. È altresì organo di consulenza nei confronti di organi statali e di altri Enti e organismi nei casi e limiti stabiliti dalle leggi. In particolare:

a) esprime parere per la parte di competenza regionale sullo schema del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti, ai sensi della legge sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

b) esprime parere sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiofoniche e televisive private locali che trasmettano programmi di pubblica utilità;

c) esprime parere sui piani dei programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

d) esprime parere sui disegni di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore della informazione e della comunicazione;

e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia radiotelevisiva e dell'informazione e comunicazione.

2. Il Comitato è altresì organo di proposizione, nelle materie di cui al comma 1, nei confronti delle Regioni, di organi statali e di altri organismi. In particolare:

a) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

b) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria pubblica del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della regione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;

c) formula proposte, appoggia e assume ogni opportuna iniziativa per stimolare e sviluppare attività di formazione e di ricerca sui temi e problemi dell'informazione e comunicazione a livello regionale e locale.

Art. 3.

Funzioni di governo e di controllo

1. Al fine di garantire le esigenze di decentramento sul territorio delle funzioni di governo, di garanzia e di controllo in materia di comunicazione, il Comitato svolge le funzioni di organo dell'autorità di garanzia nella comunicazione in relazione ai compiti previsti dalla legislazione nazionale.

2. Il Comitato, nell'ambito della disciplina sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato:

a) regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, decidendo sulle relative domande in conformità con le norme di legge e regolamentari vigenti. A tale scopo può adottare uno specifico regolamento contenente le norme per l'accesso alle trasmissioni locali;

b) assolve ai compiti previsti dalla disciplina sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato, in collaborazione — ove richiesta — con gli organi governativi o parlamentari operanti nel settore;

c) esercita le attività e le funzioni affidategli dal ministro preposto al settore delle poste e telecomunicazioni e dal garante per la radiodiffusione e l'editoria e verifica il rispetto delle disposizioni emanate dalla competente commissione parlamentare e dal garante stesso per le campagne elettorali;

d) esercita le attività richieste dai soggetti di cui alla lettera c) allo scopo di provvedere alla tenuta del registro delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale, con la documentazione relativa agli indici di ascolto;

e) collabora con gli organi regionali competenti all'adozione o adeguamento dei piani territoriali di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione.

CAPO II

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

Art. 4.

Composizione

1. Il Comitato è composto da nove esperti nei settori della comunicazione, dell'informazione, delle radiotelecomunicazioni, della multimedialità.

2. La competenza e la professionalità specifica di ogni componente deve essere comprovata in apposito curriculum da acquisire prima della elezione a cura della presidenza del Consiglio regionale.

3. Per quanto non diversamente disciplinato in modo espresso dalla legge, si applica la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 «Criteri e disciplina delle nomine e incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati» come modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1996, n. 9.

Art. 5.

Elezione e durata in carica

1. Il Comitato è eletto dal Consiglio regionale, all'inizio di ogni legislatura, con voto limitato ai due terzi dei componenti da eleggere.

2. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è avvenuta l'elezione e, in attesa dell'elezione del nuovo Comitato, le sue funzioni sono prorogate nei limiti della legge regionale sulla proroga degli organi amministrativi.

3. In caso di cessazione dalla carica — per qualsiasi motivo — di uno o più componenti, il Consiglio regionale elegge i nuovi membri per la restante parte della legislatura.

Art. 6.

Incompatibilità

1. La carica di componente del Comitato è incompatibile:

a) con la carica di Consigliere regionale, di deputato e di senatore;

b) con la qualifica di amministratore e di socio di società concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi e impianti e di produzione e gestione di pubblicità, di imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni, editoriale e della multimedialità, nonché di amministratore e socio di imprese a quelle collegate o da quelle controllate;

c) con la qualifica di dipendente o dirigente delle società o imprese di cui alla lettera b);

d) con lo svolgimento in corso di attività professionali, di collaborazione o di consulenza continuativa con le società e imprese di cui alla lettera b).

2. Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui al comma 1 sono ineleggibili a componenti del Comitato. L'accertamento dell'esistenza, in corso di mandato, di una delle stesse condizioni comporta decadenza dalla carica di componente del Comitato.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 7.

Presidenza

1. Dopo l'elezione del Comitato, il Consiglio regionale nomina a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente del Comitato, scegliendolo fra i componenti dello stesso. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede a votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Il Presidente dura in carica 30 mesi e non può essere rieletto immediatamente al termine del suo mandato.

2. Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni stabilendone l'ordine del giorno.

3. Il Comitato elegge fra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, un Vice Presidente ed un segretario che insieme al Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Comitato. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 8.

Autonomia organizzativa

1. Per disciplinare l'organizzazione dei propri lavori il Comitato approva, a maggioranza assoluta, un regolamento. In particolare il regolamento, nel rispetto della legge, dispone in ordine ai seguenti contenuti:

a) le modalità di convocazione delle riunioni;

b) la disciplina delle sedute delle votazioni;

c) la disciplina delle verbalizzazioni e dei diritti di accesso dei componenti;

d) le funzioni attribuite all'Ufficio di Presidenza del Comitato;

e) ogni altra disciplina utile per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato.

2. Il regolamento del Comitato viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9.

Programmazione dell'attività e relazioni

1. Il Comitato approva annualmente, entro il mese di settembre, un programma dell'attività da svolgere nell'anno successivo, e lo presenta al Consiglio e alla Giunta regionale.

2. Copia del programma dell'attività da svolgere, corredata dal relativo preventivo di spesa, viene inviata alla Presidenza del Consiglio regionale per la determinazione dell'apposito finanziamento annuale a carico del bilancio del Consiglio.

3. Il Comitato presenta altresì al Consiglio ed alla Giunta regionale, annualmente, una relazione sulle attività svolte, con un consuntivo delle spese sostenute nell'anno precedente, nonché una relazione sulla situazione complessiva del sistema della comunicazione e dell'informazione in ambito regionale, formulando eventuali proposte di intervento. Di tale relazione viene data adeguata pubblicità a cura della Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 10.

Rapporti istituzionali

1. In relazione all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite il Comitato svolge le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, collabora e si rapporta col Consiglio e la Giunta regionale, nonché con altri organi delle amministrazioni statali, regionali e locali, e con altri enti e istituzioni, ivi compresa la commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità.

2. Il Comitato intrattiene rapporti con i Comitati delle altre regioni, aderisce altresì alle strutture ed agli strumenti di coordinamento e di collaborazione organizzati a livello nazionale o interregionale e partecipa alle loro attività, intrattiene rapporti con i coordinamenti nazionali dei Consigli e delle Giunte regionali e con l'Osservatorio sul sistema comunicativo regionale, ove istituito.

Art. 11.

Strumenti di promozione e partecipazione

1. Il Comitato pone in essere idonee forme di contatto, collaborazione, confronto e partecipazione con le associazioni delle imprese operanti a livello locale, con le associazioni degli utenti, con il sistema delle autonomie e con tutti i soggetti interessati al settore della comunicazione e dell'informazione.

2. Il Comitato consulta periodicamente i soggetti di cui al comma 1 e propone al Consiglio regionale l'organizzazione di conferenze regionali sull'informazione e sulla comunicazione.

Art. 12.

Osservatorio permanente sul sistema comunicativo regionale

1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituito l'Osservatorio permanente sul sistema comunicativo regionale, quale strumento di conoscenza nell'ambito della competenza regionale, dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale nonché delle sue interazioni e dei suoi rapporti con il sistema comunicativo nazionale.

2. L'Osservatorio acquisisce, raccoglie ed organizza elementi di conoscenza:

- a) sull'informazione locale in tutti i suoi aspetti;
- b) sui soggetti impegnati nella produzione multimediale e nell'erogazione di servizi comunicativi e informativi, e sulle loro strategie editoriali, di distribuzione e di servizi;
- c) sugli aspetti qualitativi e quantitativi del mercato dell'informazione e della comunicazione;
- d) sulla evoluzione e sulla innovazione delle tecnologie legate alla comunicazione ed all'informazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Osservatorio:

- a) raccoglie ed aggiorna, in forma strutturata e permanente, i dati riguardanti l'informazione locale nel suo complesso;
- b) coordina e raccoglie gli apporti che possono pervenire dai servizi stampa e comunicazione regionali, dal Comitato regionale dai centri di studio e di statistica;

c) promuove i contributi di ricerca degli Istituti universitari e delle Istituzioni pubbliche e private operanti nel settore della comunicazione e dell'informazione;

d) utilizza dati, informazioni e conoscenze per un approccio sistematico ed organico al settore dell'informazione, con l'obiettivo di consentire la qualificazione dell'informazione pubblica e di fornire agli operatori un punto di riferimento per le possibili strategie di intervento.

4. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato, delibera il progetto di strutturazione, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio si avvale, per il suo funzionamento, dei servizi di comunicazione e di informazione del Consiglio regionale ed in genere delle professionalità disponibili nell'apparato della Regione. Può avvalersi, in via saltuaria o permanente, anche mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici e privati che possono contribuire efficacemente alle realizzazioni delle sue finalità.

5. Il Comitato regionale concorre all'attività dell'Osservatorio.

Art. 13.

Compensi e rimborsi spese

1. Al Presidente, al Vice Presidente ed al Segretario del Comitato viene corrisposto un compenso mensile, per dodici mensilità, la cui entità è determinata, all'atto dell'insediamento del Comitato stesso, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non superiore rispettivamente al 30, al 15 e al 10 per cento dell'indennità mensile lorda spettante al Consigliere regionale.

2. Agli altri componenti del comitato viene corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta la cui entità è determinata, con le modalità di cui al comma 1, dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non superiore all'80 per cento dell'indennità di presenza per i Consiglieri regionali prevista dall'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14.

3. Ai componenti del Comitato può essere concesso un assegno compensativo per il lavoro istruttorio o di studio effettuato in relazione all'attività del Comitato e su incarico del suo Presidente. L'importo di tale assegno è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, su proposta del Presidente del Comitato, in relazione al tipo ed alla gravosità dell'incarico, nei limiti delle disponibilità finanziarie assicurate al Comitato a carico del bilancio del Consiglio regionale.

4. A tutti i componenti del Comitato è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

Art. 14.

Struttura di supporto

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale delle strutture e del personale messo a disposizione dal Consiglio regionale, sentito il Presidente del Comitato e con le modalità previste dalle norme vigenti sulla gestione del personale regionale.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni il Comitato e le relative strutture di supporto possono rapportarsi e utilizzare l'apporto delle strutture del Consiglio e della Giunta regionale, previa intesa con le rispettive presidenze.

Art. 15.

Collaborazioni e consulenze

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle finalità della legge, il Comitato può proporre all'Ufficio di Presidenza del Consiglio l'affidamento di incarichi di collaborazione o di consulenza.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono regolati dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 «Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito delle attività dell'Amministrazione regionale», come da ultimo modificata dalla legge regionale 6 agosto 1991, n. 36.

Art. 16.

Autonomia finanziaria

1. Per il funzionamento del Comitato, a carico del bilancio del Consiglio regionale viene assicurato un apposito finanziamento, determinato sulla base del programma annuale delle attività da svolgere nell'anno successivo.

2. Per i fini di cui al comma 1 è istituita un'apposita voce nel bilancio del Consiglio regionale.

3. Le spese occorrenti per il funzionamento del Comitato sono impegnate e liquidate secondo le norme e le procedure stabilite per la contabilità del Consiglio regionale.

CAPO IV

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 17.

Norma transitoria e abrogazione

1. In sede di prima applicazione, le funzioni attribuite dalla legge al Comitato regionale per la comunicazione e l'informazione sono svolte, fino alla scadenza del suo mandato, dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo nella composizione prevista dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 59.

2. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti, si procederà alla sostituzione dei dimissionari tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

3. È abrogata la l.r. 59/1991 «Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo».

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attività e il funzionamento del Comitato sono a carico del bilancio del Consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 gennaio 1997

p. GHIGO

Il Vice Presidente
MAJORINO

97R0126

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale del Piemonte 15 novembre 1996, n. 81, recante: «Modifica alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 57 (Interventi regionali per lo sviluppo del terziario commerciale) così come modificata dalla legge regionale 24 ottobre 1995, n. 73». (Legge regionale pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 47 del 20 novembre 1996 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3^a serie speciale - n. 13 del 29 marzo 1997).

A seguito dell'errata-corrige pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 9 del 5 marzo 1997, nella terza riga del titolo della legge regionale citata in epigrafe dove è scritto: «(interventi regionali per lo sviluppo del terziario *comunale*)», leggesi: «(interventi regionali per lo sviluppo del terziario *commerciale*)».

97R0297

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	440.000	
- semestrale	L.	250.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L.	360.000	
- semestrale	L.	200.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L.	100.000	
- semestrale	L.	60.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	92.500	
- semestrale	L.	60.500	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	236.000	
- semestrale	L.	130.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	92.000	
- semestrale	L.	59.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	231.000	
- semestrale	L.	126.000	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
- annuale	L.	950.000	
- semestrale	L.	514.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):			
- annuale	L.	850.000	
- semestrale	L.	450.000	

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 2 0 0 9 7 *

L. 3.000